

TORNATA DEL 16 OTTOBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Domande d'urgenza — Demissione del deputato Fer — Continuazione della discussione sul progetto di legge per aggiunte e modificazioni al Codice civile — Relazione della Commissione sull'aggiunta del deputato Giovanola concernente i lasciti alle opere di beneficenza — Proposizione del deputato Franchi, ed aggiunte dei deputati Bonelli e Cadorna Carlo — Obbiezioni del relatore, del guardasigilli e del ministro dell'interno — Osservazioni del deputato Lione — Deliberazioni — Discussioni sull'articolo 2 riguardanti i lasciti ai medici, chirurghi e speciali — Opposizioni dei deputati Bertini e Demaria — Schiarimenti del ministro guardasigilli — Approvazione di quell'articolo — Discussione sull'articolo 3 — Emendamenti dei deputati Demaria e Bertini — Osservazioni del deputato Pescatore — Reiezione degli emendamenti — Approvazione dell'articolo 3 e della massima proposta dal deputato Airenti in aggiunta a quell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

MICHELINI G. B., segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, e legge il sunto delle seguenti petizioni ultimamente presentate:

1697. Todros Debenedetti chiede che tutti i culti esistenti nello Stato siano egualmente protetti, e l'esercizio dei medesimi libero da ogni impedimento.

1698. Boccacino Francesco, di Occhieppo inferiore (provincia di Biella), militare nell'esercito francese, chiede d'essere reintegrato nella sua pensione.

1699. Masnata David, di Genova, chiede che il Ministero, quindici giorni prima di ragguagliare la Camera dell'esito delle petizioni che gli sono state mandate, faccia conoscere l'esito medesimo ai petenti.

1700. Cosani Erasmo, sacerdote, dimorante in Acqui, onde ovviare a scandali, chiede la chiusura di una piccola chiesa sotto il titolo della *Madonna della Neve*.

1701. Felmoni sacerdote Giovanni, parroco di Pisano, protesta contro la petizione 1633, con cui viene accusato di aver fatto atterrare delle piante, e dichiara di aver ciò fatto col permesso della Curia.

1702. Santandrea Gustavo chiede che il progetto di legge concernente i soldati di giustizia sia sollecitamente discusso.

1703. Rho Gaetano, di Torino, chiede che i militari impiegati non possano cumulare la pensione collo stipendio.

1704. Massa Giuseppe chiede che in mancanza di discendenti ed ascendenti il figlio naturale succeda nella totalità dei beni del padre.

1705. Ambrosino Magno, osservando essere urgente che le amministrazioni delle rendite delle chiese e confraternite siano regolate secondo l'editto 24 dicembre 1836, propone che tali provvedimenti si estendano alle chiese dette *chiese campestri*.

1706. Benzi Costanzo, studente, per rendere libera la pubblica istruzione, propone che siano aboliti tutti i depositi che si richiedono per l'ammissione agli esami.

1707. Ferrero Giuseppe ed altri abitanti nella regione di Vanchiglia, narrando che in detto luogo esiste una fabbrica in cui si fanno bollire le carni dei cavalli ed altre bestie morte, per farne dell'olio, cosa che è molto nociva alla salute degli abitanti del vicinato, chiedono vi si provveda.

1708. Varii negozianti e capitani marittimi di Genova chiedono si provveda alle vessazioni cui va soggetto il commercio colla Sardegna per parte delle dogane di Corsica, isola cui pel cattivo tempo i bastimenti devono spesso approdare.

(La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale, il quale non viene però compiuto.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

(La Camera approva.)

Il deputato Fer espone in una sua lettera ampie ragioni personali, per cui si crede indotto a dare le proprie demissioni.

(La Camera accetta.)

Il deputato Garassini ha la parola.

GARASSINI. Io ho domandato la parola per pregare la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 1706, di un certo Benzi Costanzo, il quale chiede l'abolizione dei depositi che si fanno per gli esami.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

Mi permetterò egualmente di domandare di urgenza la petizione 1613 presentata da un certo Navone Tommaso, di Villanova, di cui fu letto un sunto in un momento in cui io non era alla Camera; in essa enumera i vari capi d'accusa contro lui dati da Navone Bartolommeo, di Villanova di Albenga.

(La Camera non dichiara l'urgenza.)

MICHELINI G. B. Nelle petizioni 1482 e 1508 si lamentano i numerosi ladroncelli ed assassini, le numerose grassazioni che si commettono tanto nella capitale, quanto nelle provincie; questi casi sono pur troppo frequenti. Io credo che non manchino le leggi per provvedervi, manca bensì l'esecuzione delle leggi medesime. Invito adunque la Camera a dichiarare d'urgenza queste petizioni, onde al più presto si ripari a questi gravissimi inconvenienti.

(La Camera le dichiara d'urgenza.)

DESPINE. D'après le tableau des pétitions qu'on a distribué, il y a quelque temps, il résulte que le nombre de celles dont le résumé a été imprimé ne s'élève qu'au chiffre de 1300, tandis que le dernier numéro des pétitions qui viennent d'être lues a déjà dépassé celui de 1700. Je prierais par conséquent M le président de vouloir bien ordonner l'impression de celles qui restent, afin que chaque député puisse en examiner la teneur.

MICHELINI G. B. Il desiderio del signor Despina sarà soddisfatto. Se si sono riferite petizioni prima che il sunto ne fosse stampato, ciò è un inconveniente inseparabile dalla cosa stessa. Le petizioni sono distribuite alla Commissione speciale delle petizioni, la quale ne rende conto a proporzione che ogni membro della Commissione progredisce nella disamina delle petizioni medesime: quindi avviene che talvolta si trasalca di render conto di petizioni anteriori, per renderlo delle posteriori.

DESPINE. Il avait été décidé dans la précédente Législation que le bureau ferait imprimer à la fin de chaque semaine le résumé des pétitions qui ont été présentées. Si ce système avait été mis à exécution, nous n'aurions pas maintenant les difficultés que nous éprouvons.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL MONUMENTO A RE CARLO ALBERTO.

PRESIDENTE. Il deputato Torelli ha la parola per riferire sulla legge relativa al monumento a Carlo Alberto.

TORELLI, relatore. La relazione è quella stessa di ieri con qualche leggera modificazione. Se la Camera vuole che io la legga, l'ho qui in pronto. (V. vol. Documenti, pag. 64.)

Voci. No! no! non occorre.

PRESIDENTE. La Camera intende che questa relazione sia senz'altro stampata.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AGGIUNTE E MODIFICAZIONI AL CODICE CIVILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarebbe la continuazione della discussione sopra la legge per modificazioni da apportarsi al Codice civile. Ricorderà la Camera che sul finire della seduta di ieri fu tramandata alla Commissione l'aggiunta proposta dal deputato Giovanola. Io prego il relatore della Commissione a voler riferire circa la medesima.

SINEO, relatore. La redazione proposta a nome della Commissione sarebbe nei termini seguenti:

« Sono esenti dalla necessità dell'autorizzazione le donazioni e lasciti di effetti mobili per distribuzione ai poveri, e quelli fatti a favore degli istituti di beneficenza contemplati nell'editto 24 dicembre 1836, quando non eccedano il valore di lire 300. »

FRANCHI. Mi pare che, mediante questa redazione, si contenga veramente il voto espresso ieri in massima. Si potrebbero togliere le parole *per distribuzione ai poveri*, le quali potrebbero lasciare qualche dubbio grave su questa distribuzione. Le opere pie possono avere o destinazione a sé stesse, o destinazione fatta dal testatore, che sia utile egualmente alle opere ed in vantaggio dei poveri. Quindi mi pare che queste parole *per distribuzione ai poveri* limiterebbero

di troppo l'uso del legato che si vuol togliere alla necessità di domandare l'autorizzazione.

Secondo me, io approvarei quella redazione, meno però quelle parole *di distribuzione ai poveri*.

MANTELLI. Le obiezioni che ieri si erano elevate a che si facesse l'aggiunta di limitare a lire 300 le donazioni che si erano fatte ai pubblici istituti di carità erano dirette a far sì che non si facesse abuso di questa concessione, acciocchè non si potessero con piccole somme accumulare nelle manimorte grossi capitali. Sarebbe appunto il caso di evitare questo pericolo, quando si stabilisse, come avrebbe proposto la Commissione, che si concedesse di accettare le largizioni delle pie opere di carità, senza bisogno d'autorizzazione, allorquando le medesime si dovessero distribuire ai poveri ricoverati negli ospedali civili, e negli altri ricoveri di beneficenza, come è la proposta della Commissione.

Io credo perciò che si debba adottare appunto questo temperamento, perchè con questo si torrebbe la difficoltà che ieri era insorta, d'impedire cioè che con piccole somme si accumulassero nelle manimorte tante somme successive, colle quali verrebbe distrutto lo scopo della legge attuale.

SINEO, relatore. La proposta della Commissione compendia due specie di disposizioni. L'una, a favore degli istituti di beneficenza contemplati nell'editto 24 dicembre 1836. In quanto a queste donazioni fatte a favore di simili istituti, la Commissione non propone di assoggettarle a nessuna condizione. Le regole d'amministrazione che sono prescritte per questi istituti offrono sufficienti cautele.

Ad un'altra categoria appartengono i lasciti fatti per distribuzione immediata ai poveri; questi lasciti, quando non c'è spiegazione per parte del testatore, debbono devolversi a favore delle congregazioni di carità; ma appunto per togliere qualunque dubbio, anche nel caso in cui se ne affidi ad altri la distribuzione, la Commissione ha spiegatamente dichiarato che possa eseguirsi tale distribuzione senz'aver bisogno di decreto reale.

La redazione che ho letto mi pare risponda preventivamente a qualunque dubbio.

In essa si è usata l'espressione di *effetti mobili* a vece di quella di *mobili*, per soddisfare ad un desiderio manifestato dall'onorevole deputato Airenti nella tornata di ieri. Egli osservava che, giusta il Codice civile, la parola *mobili*, quando è isolata, ha un senso molto più ristretto di quello che potesse essere nel pensiero della Commissione.

Io credeva per contro che la redazione proposta ieri eliminasse quell'obiezione, perchè riguardava precisamente l'altro caso contemplato nel Codice civile; eravi cioè il contrasto fra gli stabili contemplati nell'alinea precedente ed i mobili di cui si parla nell'alinea successivo; ma appunto per togliere qualunque dubbio si usarono adesso le parole *effetti mobili*.

PRESIDENTE. Domanderò al deputato Franchi se persiste nella sua proposizione.

FRANCHI. Postochè la limitazione adottata nella redazione della Commissione non può portare un incaglio all'amministrazione delle opere pie, io non insisterò nella mia opposizione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti quest'alinea presentato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Con questo sarebbe, per così dire, terminata la votazione sui diversi paragrafi dell'articolo 1 della legge, se il deputato Bonelli non avesse presentato un'aggiunta, la quale è così concepita:

« I legati e le donazioni non consistenti in beni stabili od in mobili inservienti al culto che saranno autorizzati di accettare corpi morali ecclesiastici, dovranno convertirsi in rendite del debito pubblico dello Stato. »

Il deputato Bonelli ha la parola per isviluppare la sua proposta.

BONELLI. Io sarò parco in parole, come è mio costume.

Con quest'aggiunta tendo a stabilire che i corpi morali ecclesiastici che saranno autorizzati ad accettare i legati che non consistono in beni stabili, nè in beni mobili inservienti al culto, debbono convertire questi legati in acquisti di rendite sul debito pubblico dello Stato. Ho detto corpi morali ecclesiastici, anzi, direi meglio, religiosi, onde stabilire una differenza tra i corpi morali in generale ed i corpi morali religiosi propriamente detti; dappoichè, riguardo ai corpi morali in genere, vi sono le leggi generali dello Stato, per le quali queste amministrazioni sono abbastanza sorvegliate; ma, riguardo ai corpi morali ecclesiastici, ognuno sa che gli stessi non sono egualmente soggetti a quelle leggi di sorveglianza e di tutela che regolano i beni e l'amministrazione dei corpi morali civili; ho creduto sotto questo rapporto che, mancando per questi corpi morali ecclesiastici qualunque sorveglianza delle autorità governative, fosse conveniente che i lasciti, le donazioni che fossero fatte a questi corpi morali ecclesiastici dovessero essere impiegati di preferenza in acquisto di rendite del debito pubblico dello Stato. A ciò mi indussero diverse considerazioni: la prima delle quali sarebbe quella che ha suggerito più d'una volta l'esperienza, che cioè diversi corpi morali ecclesiastici, e spesso i più ricchi, ebbero l'uso d'impiegare all'estero le loro ricchezze, e sottrarle così alla sorveglianza del Governo, ed alla massa delle ricchezze circolanti nel paese.

Ognuno sa che questi esempi si sono frequentemente verificati specialmente nei tempi di commozioni sociali, nei quali le immense ricchezze dei corpi morali ecclesiastici svanirono senza che nè il Governo, nè altri potesse conoscere nè il come, nè il dove si fossero concentrate. Sotto questo rapporto quindi io vorrei che quando sono fatte donazioni ai corpi morali religiosi dovessero essere impiegate nell'acquisto di rendite del debito pubblico. In questo modo si assicurerebbero in primo luogo queste ricchezze allo Stato; in secondo luogo il Governo stesso si assicurerebbe un mezzo di cui potrebbe valersi nei grandi bisogni nazionali.

Se mi si obiettasse che in massima generale di economia pubblica convenga meglio impiegarle all'estero per far sì che gl'interessi dei capitali entrino nello Stato medesimo, io, senza contrastare questa massima generale, direi che qui non si tratta di aumentare il debito pubblico dello Stato, ma che si tratta di impiegare questi lasciti nel debito esistente, e che quindi con questo mezzo non verrebbe ad essere aumentata la massa del debito pubblico.

Per queste considerazioni io credo che l'emendamento, ossia l'aggiunta fatta a quest'articolo, meriti la particolare considerazione della Camera.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta sia appoggiata. (È appoggiata.)

(Si apre la discussione sulla medesima.)

Il relatore ha la parola.

SINEO, relatore. L'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Bonelli tocca una grave questione, la quale non mi pare essenzialmente connessa coll'oggetto della presente legge. La sua proposta concerne piuttosto i rapporti fra i corpi ecclesiastici e lo Stato, anzichè la facoltà di disporre.

La sua disposizione non limita per nulla la facoltà di disporre: quando per donazioni o per lasciti il corpo ecclesiastico avrà acquistato il capitale, si tratterà di vedere in quali oggetti potrà convertirlo.

Mi pare che sarebbe meglio che questa disposizione fosse discussa separatamente, e formasse oggetto di un'altra proposta di legge.

Sotto aspetto di utilità si presenta la proposta del deputato Bonelli, ma si tratta d'imporre un vincolo non conosciuto finora ad alcuni fra i corpi morali che hanno esistenza legittima nello Stato.

La disposizione così generale potrebbe fors'anche produrre qualche inconveniente. Forse si potrebbe lasciare al Governo, quando concede la facoltà di acquistare capitali, anche il potere di regolarne l'uso; ma l'imporre assolutamente la conversione de' capitali in un uso determinato potrebbe alle volte nuocere allo scopo cui mira il donatore od il testatore.

Citerò un esempio: fra gl'istituti che sono forse ora di un uso meno frequente, fra le opere filantropiche, e nello stesso tempo religiose, vi era quella della redenzione degli schiavi.

Ora, se si fosse lasciato un capitale per la redenzione degli schiavi, si impedirebbe colla disposizione proposta dal deputato Bonelli la conversione di questo capitale nell'uso voluto dal testatore. Si potrebbe certamente impedire, qualora si credesse che questa liberalità fosse eccessiva, che andasse a danno della società, privandola di un capitale considerevole; ma potrebbe darsi che il lascito fosse di tal misura, per cui non si dovesse opporre ostacolo allo scopo che si è prefisso il testatore.

Conchiudo ripetendo che crederei che questa disposizione dovrebbe fare l'oggetto di una discussione speciale separata affatto dalla presente legge, colla quale non è strettamente connessa.

BONELLI. Io veramente non comprendo abbastanza per qual ragione non si possa annettere alla presente legge l'aggiunta da me fatta. Mentre la legge attuale provvede in genere alla capacità di ricevere, ed al bisogno di autorizzazione per parte dei corpi morali, mi pare che sia una conseguenza quasi necessaria quella colla quale si venga a stabilire nei dati casi l'uso in cui un corpo, a favore del quale sia stata fatta qualche donazione o qualche lascito, deve convertire la somma ad esso lasciata.

La legge attuale, tanto quella proposta dal Ministero quanto quella proposta dalla Commissione, ha un senso non solo politico, ma di somma importanza nell'economia pubblica. Lo stesso spirito avrebbe l'aggiunta di cui si tratta; mi pare perciò possa benissimo essere adottata in seguito a questa legge, di cui rivestirebbe lo spirito tanto sotto il rapporto politico, quanto sotto il rapporto di pubblica economia.

Non mi muove l'obbietto affacciato dal deputato Sineo che si tratterebbe qui di mettere una restrizione che non ha mai esistito. Io rispondo: noi siamo qui appunto per porre dei rimedi ai vizi che esistevano nella nostra legislazione, e sotto questo rapporto potrei aggiungere che, dal momento che si riconosce nel Governo il diritto di accordare o di negare la facoltà di accettare un lascito o una donazione, è una conseguenza che a maggior ragione può imporre un obbligo sul modo d'impiegare il lascito o la donazione.

Il secondo obbietto che vien fatto fu che ciò implicherebbe qualche difficoltà nel caso in cui i lasciti e le donazioni avessero una destinazione loro propria. Ma questo obbietto io credo che non possa portare alcun inconveniente, dappoichè, se si tratta di un lascito o di una donazione che ha una spe-

ziale destinazione in forza delle disposizioni testamentarie, allora si applica a quella tale destinazione a cui mira il testatore, allora la disposizione testamentaria riceve l'intera sua esecuzione, nessuno può mutarla.

Qui si tratta semplicemente di lasciti e di donazioni fatte a corpi morali religiosi senza una destinazione straniera al corpo medesimo a cui debbano applicarsi; è in questo caso in cui io crederei non solo per interesse dello Stato, ma anche per altre ragioni che tralascio di accennare, ma che non dubito che la Camera comprenderà, che sia conveniente di mettere quest'aggiunta.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io non posso che accostarmi alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Sineo, intorno alla proposta dell'onorevole Bonelli.

Pare a me che effettivamente si esca dalla cerchia delle idee le quali sono contemplate in questa proposta di legge, quando, oltre al voler limitare la facoltà di ricevere ai corpi ed alle persone morali, si vuole, andando più in là, determinare eziandio in quale uso debbono essere convertiti i doni ed i lasciti, nel caso in cui, previa l'opportuna autorizzazione, il corpo o la persona morale abbia ricevuto ciò che formava l'oggetto del dono o del lascito. Difficilmente può accadere ciò che accennava l'onorevole deputato Bonelli, vale a dire che i doni od i lasciti fatti a corpi o persone morali non abbiano una speciale destinazione; ciascun corpo, ciascuna riunione di persone ha per certo un fine, secondo il quale debbono convertirsi le cose e le somme che formano il soggetto di doni o lasciti fatti alle stesse.

Per un caso poi affatto singolare, affatto straordinario in cui vi mancasse una speciale destinazione, fare una legge la quale colpisca indistintamente tutti i corpi e determini l'uso nel quale debbono essere convertite le cose donate o lasciate, è cosa, a mio credere, meno che opportuna. D'altronde, quando si è acquistata all'ombra della legge la proprietà di una somma di danaro, di una cosa qualunque, deve essere libero al proprietario di farne quell'uso che meglio gli convenga; inceppare questa disponibilità si è diminuire il diritto di proprietà, e, lo ripeto, quando un diritto di proprietà si trova legittimamente acquistato anche da persone morali, previe le disposizioni stabilite dalle leggi, questa proprietà deve essere intangibile. Non si vuole portare la sopravveglianza su questi corpi sino al segno d'incagliare in essi la disponibilità della cosa legittimamente acquistata. Io perciò mi oppongo all'aggiunta proposta dal deputato Bonelli, e mi unisco alle obiezioni fatte per parte del relatore Sineo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Bonelli.

Chi è di sentimento di adottarla, voglia sorgere.

(La Camera non approva.)

Il deputato Cadorna portò qui un'aggiunta, la quale deve unirsi (se viene adottata) ai paragrafi che abbiamo discusso ieri e ricominciato nuovamente questa mattina; quest'aggiunta è così concepita:

« Però se le persone ed i corpi morali sovra indicati possederanno una sostanza eccedente le lire 50,000, l'autorizzazione sopra prescritta potrà essere accordata soltanto con legge.

« Lo stesso avrà luogo per gli acquisti suddetti dipendenti da atto fra vivi o di ultima volontà, ogniqualvolta eccedano il valore di lire 25,000. »

Il deputato Cadorna ha la parola per isvolgere questa sua proposta

CADORNA CARLO. Ho pochissime cose a dire per appoggiare la mia proposta.

Secondo il mio avviso, l'importanza del soggetto di questa legge richiederebbe in massima che le autorizzazioni che furono prescritte nella parte dell'articolo che fu adottata fossero concesse per legge e non con semplice decreto reale. Ma io ben veggo che, ove si fosse adottato questo principio, in pratica sarebbe divenuto pressochè inesequibile, poichè il Parlamento avrebbe dovuto (per la molteplicità di questi affari) occuparsi quasi esclusivamente di essi. Ma vi è un caso in cui nasce una maggiore necessità di guarentigie, e che, non riproducendosi molto sovente, non presenterebbe gl'inconvenienti che io ora notava.

Ciò avviene allorchando si tratta di un corpo morale il quale già possiede un vistoso patrimonio, ovvero si tratti di un vistoso legato, di un ragguardevole acquisto. Dico che in questo caso è assai importante che la guarentigia sia aumentata, e che si adotti perciò il principio da me proposto. Esso consiste nello stabilire la necessità dell'autorizzazione per legge, allorchando il corpo morale possiede già una sostanza che ecceda le lire 50,000, ovvero che si tratti di un lascito e di un acquisto che ecceda per sé il valore di lire 25,000.

L'adottare o no questa mia proposta dipende sostanzialmente dall'apprezzare più o meno la necessità delle guarentigie che io propongo, e l'efficacia della guarentigia governativa, non che dall'aver più o meno presente uno dei fini principali di questa legge, cioè la sorveglianza sull'aumento dei patrimoni delle manimorte. Quindi io non credo che sia necessario di addurre per ora altri argomenti per appoggiare la mia aggiunta.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Pare a me che la proposta dell'onorevole deputato Cadorna trovisi in opposizione diretta a quanto già la Camera ebbe a deliberare.

La prima parte dell'articolo di legge del quale si tratta porta che « i corpi e le persone morali in genere, di cui è fatta menzione nell'articolo 25 del Codice civile, non potranno acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con reale decreto, previo il parere del Consiglio di Stato. »

Da chi dunque debba emanare l'autorizzazione per acquistare doni e lasciti dal lato dei corpi e delle persone morali, e quale cognizione di causa debba precedere a quest'autorizzazione è già stato deliberato dalla Camera; e quindi l'aggiunta verrebbe in opposizione contro alla già presa determinazione.

D'altronde, considerata l'aggiunta in sé medesima, non pare che debba esservi differenza fra il più ed il meno. Pare che debba essere cosa riservata al Governo il vedere se convenga o no, nelle particolari circostanze de' singoli casi, l'impinguare ed arricchire maggiormente quelle opere pie, quelle persone morali, a favore delle quali si è fatto il dono, il lascito che cade in contestazione.

Pare che il Governo sia abbastanza in grado di pronunciare a questo riguardo, epperò o si consideri per sé medesima la proposta dell'onorevole deputato Cadorna, o si consideri in relazione con quanto la Camera già ebbe a deliberare su questo particolare, si dovrebbe rinvenire, secondo me, sull'articolo già votato, e quindi sembra che questa proposta non debba essere accettata.

CADORNA CARLO. Il signor ministro di grazia e giustizia trovò che la proposta da me fatta sarebbe in contraddizione colla prima parte dell'articolo 3, che fu già adottata dalla Camera, in quanto che in essa fu stabilito in massima che i corpi e le persone morali non potranno acquistare stabili senza essere precedentemente autorizzati con decreto del Governo. Ma farò osservare al signor ministro che l'adozione di

un principio generale non impedisce che si possano stabilire di poi delle eccezioni; e l'aggiunta che io propongo tende appunto a stabilire un'eccezione alla parte prima dell'articolo 5.

Egli è evidente. . .

CAVOUR. Domando la parola.

CADORNA CARLO. . . che votando la prima parte di quest'articolo la Camera non ha potuto togliersi la facoltà di porre delle eccezioni alla regola generale che in esso stabiliva, essendo manifesto che non si possono nel tempo stesso ammettere la regola generale e le eccezioni, e che l'adozione di queste deve essere preceduta dallo stabilimento della regola. Quindi credo che non vi sia contraddizione di sorta.

Il signor ministro osserva inoltre che non esiste ragione sufficiente per giustificare l'eccezione che forma il soggetto della mia proposta. Ma questa ragione è nello scopo e nei motivi stessi della legge. Uno dei motivi della presente legge è che non si accrescano a dismisura, e senza motivi di pubblica utilità, i patrimoni delle manimorte.

Ora è evidente che quando si tratta di manimorte le quali sono già posseditrici di vistosi patrimoni, cresce tanto più la necessità di sorvegliare, acciò queste non arricchiscano ancora senza plausibili e giuste cause.

È adunque evidente che in questo caso occorrono maggiori guarentigie, e queste io le cerco appunto e le ritrovo soltanto nella sanzione legislativa.

Affermava infine il signor ministro doversi confidare al Governo l'approvare o no gli acquisti ed i lasciti, quand'anche siano fatti nei casi contemplati nella mia proposta. Ma io osservo che appunto perchè non confido sufficientemente in questa guarentigia ne proposi una maggiore, quale si è quella del potere esecutivo.

Queste cose mi paiono giustificare appieno la mia proposta.

CAVOUR. Io non mi farò ad esaminare se l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Cadorna sia o no in contraddizione col principio adottato nella tornata di ieri. Esaminerò in quella vece se cosiffatta proposta sia o no opportuna, se sia o no meritevole d'essere accolta dal Parlamento.

Parmi che costesa proposizione abbia per iscopo di rendere più difficili i legati che superano una determinata somma, fatti a' corpi morali che possiedono di già un certo determinato capitale.

Io affermo che tale si è lo scopo della proposta accennata, poichè il richiedere di necessità una legge per ogni legato che si trovi nelle sopraccennate condizioni, si è lo stesso che frapporre un maggiore ostacolo a queste liberalità.

Noi vediamo tuttodì, o signori, quanti lavori incombono a questo Parlamento; noi vediamo come esso non possa bastare ad occuparsi delle cose le più urgenti; ciò ritenuto, io domando poi come potrà avere e campo e tempo di occuparsi di affari meramente particolari, di interessi affatto speciali!

Adottando questo sistema, la Camera, anche senza volerlo, verrebbe, torno a dirlo, a rendere più malagevoli costei legati.

Mi farò dunque a considerare se simile scopo sia veramente utile, e se debba o no cercare di conseguirlo.

Io parlerò con tutta schiettezza. Comprendo benissimo come sino ad un certo punto si possa desiderare di raggiungere codesto scopo per i così detti corpi morali ed ecclesiastici; non dico che ciò sia bene o male, ma riconosco che tale desiderio possa essere per avventura nella maggioranza di questa Camera; e dirò di più: forse non sarei lontano io stesso, o signori, di associarmi nello stesso voto.

Ma quando i corpi morali hanno per unico scopo la beneficenza, allora, invece di creare ostacoli a questi lasciti, non sarebbe egli più convenevole, non sarebbe piuttosto nostro dovere di promuoverli? (*Sensazione — Bisbiglio da una parte della Camera*).

CADORNA CARLO. Domando la parola.

CAVOUR. Io non credo che quanto dissi poc'anzi possa in guisa alcuna eccitare i susurri e le opposizioni.

Foci. No! no! Bravo!

CAVOUR. È obbligo nostro, ripeterò adunque, il promuovere, per quanto è in noi, gli atti di pubblica beneficenza, non solo per i corpi morali e caritatevoli che hanno una piccola sostanza, ma anche per i corpi morali già dotati di una sostanza maggiore di 50 mila franchi, che io credo essere nei limiti proposti dall'onorevole deputato Cadorna.

Noi abbiamo in questa città dei corpi morali che possiedono oltre i 50 mila franchi, eppure avrebbero bisogno di essere soccorsi con legati. Il ricovero di mendicizia possiede un capitale di oltre 100 mila lire, eppure il suo bilancio è in grandissima deficienza, ed avrebbe bisogno dell'aiuto della pubblica carità, avrebbe bisogno di ottenere legati; l'ospizio Cottolengo, in cui si operano ogni giorno miracoli di carità, possiede un fondo che eccede le 50 mila lire, perchè è proprietario del terreno, eppure sarebbe desiderevole che persone caritatevoli lasciassero non 25 mila lire soltanto, ma delle centinaia di mille lire a quello stabilimento.

Lo stesso si dica di molte altre opere pie sia in questa città che in Genova, non che in altre provincie, in cui gli ospedali hanno quasi tutti oltre le 50 mila lire di beni stabili. Stando adunque così le cose, se si vuole porre un argine maggiore alle lascite fatte ai corpi morali religiosi, si faccia, io non mi opporrò a questa deliberazione; ma per ciò che riflette i corpi morali che hanno uno scopo di pubblica beneficenza e di carità, io supplico la Camera di non creare difficoltà, di non accreditare nel paese l'idea che la Camera non sia propensa alla ricerca di tutti i modi di soccorrere la pubblica miseria. Io invito adunque l'onorevole deputato Cadorna a restringere ai corpi morali ecclesiastici queste sue disposizioni, ed in questo caso io proporrei di aggiungere la frase: *ai corpi morali ecclesiastici*.

CADORNA CARLO. Se la Camera me lo permette (avendo già presa due volte la parola) dirò poche cose in risposta a ciò che ha detto l'onorevole deputato Cavour.

Il signor deputato Cavour non si è limitato ad accennare agli effetti che, secondo lui, seguirebbero la mia proposta; egli ha voluto indagare lo scopo che mi muoveva a farla, e disse che io aveva lo scopo di diminuire i lasciti che si potrebbero fare alle opere di pubblica utilità che cangierebbero lo scopo della proposta medesima.

Contro questa interpretazione io debbo protestare altamente. No, non è menomamente mio scopo di diminuire i lasciti e tanto meno poi quelli che si facessero alle opere pie. Io credo che la Camera sarà persuasa che il desiderio mio di vedere queste opere pie avvantaggiate nell'interesse dell'umanità sofferente non è al certo minore di quello che prova il signor deputato Cavour.

La mia proposta aveva unicamente lo stesso scopo che la legge si propone, cioè di non lasciar aumentare a dismisura i patrimoni delle manimorte, e dico oltre quella misura che sia conciliabile coll'interesse sociale. Ora, dovendosi a questo riguardo provvedere delle garanzie già procacciate in parte dall'articolo che la Camera ha adottato, la legge, a mio avviso, non provvederebbe sufficientemente al proprio scopo principale, ove maggiori garanzie non istabilisse pei casi ni

cui il cumulo delle sostanze di una manomorta sia già tale che debba rendere sempre più accurato l'esame che deve precedere l'approvazione o la non approvazione del legato.

Del resto, io non posso nemmeno ammettere che l'effetto della mia proposta debba essere quello di diminuire, come suppone il signor deputato Cavour, i legati alle opere pie. Io non credo che sia opera di grandi indagini quella che si richiederà per approvare un legato fatto ad un'opera pia. Si tratterà unicamente di conoscere quale sia la destinazione dell'opera pia, quanto il di lei patrimonio e quale il legato. Io credo che su queste circostanze di fatto non occorrerà altro che di stabilire alcune massime, che dovranno servire di norma in tutti i casi simili. Stabilite le massime, la discussione e la votazione di queste leggi non porterà nessun inconveniente e nessun ritardo.

Ma supponiamo anche che qualche piccolo ritardo potesse derivare dall'uso della sanzione legislativa: io non credo che questo piccolo ritardo possa essere una ragione sufficiente per determinare uno che sia disposto a favorire uno stabilimento a non fare il legato.

Ma andiamo più oltre, e supponiamo che possa avvenire in parte l'inconveniente che si allega. Dico che in tale caso ci troveremo a fronte di due inconvenienti, cioè di quello che il signor Cavour allega, e che io ammetto per ipotesi, e dell'altro che consisterebbe nel render vano lo scopo stesso della legge. Ora, io domando, non è egli sopra ogni cosa importante che lo scopo della legge sia adempiuto? Possiamo noi dimenticare che ci proponiamo di non lasciar accumulare oltre misura i beni nelle inanimorte? Per queste ragioni persisto nella mia proposta.

PINELLI, ministro dell'interno. Io crederei di dovermi opporre all'aggiunta proposta dal deputato Cadorna.

Oltre agli inconvenienti che già vennero notati dal mio collega il ministro di grazia e giustizia ed anche dal deputato Cavour, ve ne hanno di quelli che sono gravissimi, e che essenzialmente partono da ciò che la facoltà di fare indagini (le quali sono necessarie per poter determinare in ciascun caso se debbasi o no autorizzare il lascito fatto al corpo morale) è molto più appropriata al potere esecutivo che non al potere legislativo.

In secondo luogo perchè gli inconvenienti che deriverebbero dal dover attendere una disposizione legislativa a questo riguardo sono troppo grandi perchè si possano accettare, poichè non basta soltanto per decidere se si debba dare l'approvazione di un lascito fatto ad un corpo morale il conoscere quale sia lo stato del patrimonio del corpo morale costituito erede, il conoscere quale sia la destinazione del lascito, ma molte altre cose si debbono conoscere, le quali possono essere solo note al Governo, come, a cagion d'esempio, la conoscenza del paese in cui si trova quel corpo morale, e la conoscenza d'una quantità di dati statistici, i quali debbono influire sicuramente nelle disposizioni del Governo; è vero che tutta questa raccolta di indagini che si dovrebbero fare a questo riguardo potrebbero anche benissimo attuarsi dal Parlamento, ma ciascun vede quanto sarebbe lunga la discussione che si dovrebbe fare, quanto difficilmente si potrebbero appurare i fatti che nella discussione stessa verrebbero posti innanzi; è un'indagine tutta di fatto, non di massima, nè di principii o di teorie, e quindi egli è chiaro che deve esser commessa al potere esecutivo che raccoglie e ritiene in mano i fatti, e non al potere legislativo che non si occupa che della sola massima, e delle norme regolative dello Stato.

Dissi che un inconveniente gravissimo viene dal ritardo

che potrebbe seguire nell'approvazione di questo lascito; e diffatti quest'inconveniente sta nell'accrescere immensamente la mole degli affari di cui si dovrebbe occupare il Parlamento, distogliendolo dagli affari dell'interesse generale, per occuparlo d'interessi speciali; ma havvene ancora un altro grandissimo che s'incontrerebbe ogniqualvolta il Parlamento non potesse provvedere sopra questi interessi speciali, ed è che dovrebbero rimanere sospese per un tempo indeterminato tutte le disposizioni relative a questo lascito; dal che ognuno vede quanti danni ne deriverebbero per le opere pie; se in una Sessione non potesse provvedersi converrebbe attendere una nuova Sessione, e forse di più, se si trattasse di un lascito fatto nell'intervallo del tempo che sta tra una Sessione e l'altra del Parlamento. Egli è palese che l'inconveniente di cinque, sei od otto mesi di ritardo sarebbe certamente gravissimo per la cosa pubblica, perchè questo stato di sospensione porta con sè necessariamente lo stato di dilapidazione, il che vuol dire che è a danno dei poveri.

VALERIO LORENZO. Una delle principali obiezioni poste innanzi dall'onorevole deputato Cavour fu che, stante i gravi lavori i quali incombono alla Legislatura, male potrebbe essa attendere alle indagini che verrebbero richieste dalle decisioni le quali sarebbero sottomesse al Parlamento, qualora venisse ad essere adottata la proposta del deputato Cadorna: io credo che quell'obiezione non abbia un grave fondamento. Egli è ben vero che l'attuale Legislatura si trova ingombra di moltissimo lavoro, ma tutti ben sanno come noi ci troviamo in circostanze anormali. Nella giovine nostra vita di libertà, per motivi che amore di concordia mi conduce a tacere, tre Legislature vennero sciolte una dopo l'altra: nel breve tempo in cui le varie Legislature stettero in attività dovettero principalmente consacrare il loro tempo e tutte le loro forze alla grande impresa della guerra di indipendenza, ond'è che si accumulò grandissimo lavoro. Ognun ben vede che la nostra posizione sta per addivenire normale, e che le Legislature avvenire avranno il tempo opportuno onde procedere alle indagini sovra indicate, e compiere il mandato che le sarà affidato.

Ha soggiunto il signor ministro dell'interno che il solo potere esecutivo può conoscere veramente qual è il bisogno delle varie istituzioni di beneficenza, onde poter giudicare se il lascito di cui si deve decidere sia veramente da accettarsi, da confermarsi o no. Anche quest'obiezione per me non ha fondamento; la Camera dei deputati e le sue Commissioni potranno con tutta facilità rivolgersi allo stesso potere esecutivo, ed avere da lui quelle particolari nozioni che sono necessarie onde conoscere pienamente il vero stato di cose; d'altronde i deputati delle varie provincie possono e devono conoscere quali siano i bisogni delle popolazioni che essi sono chiamati dai loro concittadini a rappresentare. Onde io credo che nessuno meglio di loro possa dire quale istituzione di beneficenza abbia d'uopo di essere soccorsa; se il seme che essa getta è seme fruttifero, o se invece, come pur troppo talvolta accade, non giova che ad alimentare il vizio, e peggio.

CAVOUR. E peggio!

VALERIO L. L'onorevole deputato Cavour ha ripetuto, maravigliando, le mie parole e peggio. Ora io spiegherò all'onorando deputato queste mie parole, e dirò che pur troppo nel sistema di cose, in cui abbiamo consumati i primi anni della nostra vita, abbiamo vedute istituzioni sedenti di beneficenza farsi propagatrici di pessime ed insidiose dottrine, assumere un apostolato di servilismo e di corruzione, farsi banditrici, specialmente presso le classi povere, del gesuitismo

e di tutti gli insegnamenti che hanno guasta ed infiacchita la società. E noi abbiamo sacrosanto dovere di combatterne l'influenza acquistata nel passato, e di far sì che non risorgano più forti per l'avvenire. Ecco a che cosa significavano le mie parole e peggio. Il vizio che guasta il presente è certo da deplorarsi, ma la corruzione che guasta il presente ed insidia l'avvenire è certamente più deplorabile ancora.

Venendo poi all'enumerazione delle opere di beneficenza a cui alludeva il deputato Cavour, egli esclamò: oh non sia detto che il paese venga ad accorgersi che il Parlamento ponga ostacolo a che le istituzioni caritative abbiano soccorso dai cittadini!

Vi sono istituzioni le quali soccorrono ai bisogni troppo gravi, troppo sentiti perchè possa sorgere il dubbio in nessuno che il Parlamento possa essere loro d'impedimento, non debba anzi facilitare loro la via. Ora io credo che nessuno potrà pensare giammai che quando le istituzioni a cui accennava l'onorevole deputato Cavour, cioè il ricovero di mendicanti, l'istituto Cottolengo, gli ospedali dei poveri infermi venissero ad avere dei lasciti, nessuno potrà pensare, dico, che per opera di un Parlamento nazionale queste istituzioni di beneficenza vengano private di soccorso. L'assenso chiesto al potere legislativo sarebbe in questi casi prontamente consentito.

Ma vi sono altre istituzioni le quali si chiamano anch'esse pie, le quali hanno anch'esse la veste di carità, le quali forse adempiono in parte all'apparente loro mandato, ma cui pur dovrebbe pensare ben bene un Parlamento nazionale prima di concedere che il loro già pingue patrimonio fosse ancora accresciuto; ed io ricordo come in varie Legislature fosse l'attenzione del potere esecutivo chiamata sopra l'opera di San Paolo, onde si venisse a scorgere come quel pingue patrimonio sia amministrato, e ricordo come finora nessuna luce si sia gettata in mezzo a così ostinata e fitta tenebra, e ricorderò inoltre che molte istituzioni di beneficenza distribuiscono bensì un tozzo di pane al povero, ma quel pane distribuito al povero è già stato tolto al povero stesso; onde io credo che anzi che fare del bene esse producano un male grandissimo. Ognuno sa come molte fra quelle istituzioni di beneficenza amministrino malissimo il loro patrimonio. Che se quei capitali fossero affidati a mani provvide, largirebbero la migliore delle elemosine, quella cioè del lavoro a migliaia di braccianti, mentre dati in balla di cattivi amministratori, impoveriscono invece le popolazioni, e danno poi una scarsa limosina in cambio del grave danno che arrecano.

Conchiudo adunque dicendo che quando si chiede ad un Parlamento nazionale di sancire i lasciti dovuti alle opere di beneficenza, si viene in allora ad ottenere una guarentigia che le sole vere istituzioni caritative avranno il chiesto legale assenso, mentre le lodi che dalla nazionale tribuna s'innalzeranno a quei generosi cittadini che avranno consacrati i loro capitali in opere veramente pie, sinceramente benefiche compenseranno il tenue ritardo sofferto, inducendo altri ad imitarne l'esempio, e la nazione avrà una garanzia che certe istituzioni, le quali vestono mantello di carità, che non sempre loro s'addice, non vedranno sempre più impinguarsi le già pingui loro casse, le quali non che aiutare la causa del povero ed arrecargli beneficio, gli recano anzi talvolta gravissimo danno.

FARINA. Non è mia intenzione oppormi alle osservazioni che veniva or affacciando l'onorevole preopinante, e che tendono a stabilire una distinzione fra le opere pie che possono riescire veramente giovevoli e quelle che tali non sono.

Ma il mezzo che si suggerisce essendo generale, e venendo

a colpire ugualmente le utili e quelle che tali non possono sembrare, non lo giudico di sua natura tale che possa rimediare efficacemente all'inconveniente accennato, e che eviti ad un tempo il danno alle utili pie istituzioni.

Il principio che andava affacciando l'onorevole deputato Cadorna relativo all'interesse sociale si era quello di promuovere la libertà dei fondi, e conseguentemente la facilità della trasmissione loro.

Questo è un giustissimo principio d'economia politica, al quale per certo io non sono qui in genere per oppormi, ma a fronte di questo vi è pure l'altro principio, che si deve cioè favorire tutto quello che porta a soddisfare ai più pressanti ed urgenti bisogni della società. Ora fra i più pressanti ed urgenti bisogni della società havvi quello di non porre ostacolo all'acquisto di fondi sufficienti a quelle istituzioni e a quelle opere pie che provvedono al mantenimento dei più bisognosi.

Ciò posto, se la libertà delle trasmissioni degli stabili è un'ottima cosa per promuovere la ricchezza sociale, si può dire dall'altra parte che la necessità di provvedere di fondi sufficienti le istituzioni di beneficenza costituisce un vero bisogno.

Quindi nel confronto fra un bisogno urgente, colla semplice convenienza d'aumentare le ricchezze, io credo che si debba dare la preferenza al bisogno, e si debba cercare conseguentemente ogni maniera di far prevalere quelle istituzioni che più facilmente possono portare i fondi sufficienti alle opere pie le quali soddisfano alle necessità degli indigenti, perchè, ripeto, si deve prima soddisfare al bisogno, che pensare all'incremento della ricchezza.

Ma, si soggiunge: la necessità dell'approvazione del Parlamento non impedirà che si lascino a queste opere pie utili, anzi necessarie, per dir meglio, alla società, si lascino legati. Io convengo che non vi sarà impedimento assoluto in questo; ma trovo un gravissimo ostacolo semplicemente nell'indispensabile ritardo che ne deve venire all'approvazione di questi legati e donazioni, non solo per il ritardo causato dalla disamina dei documenti relativi fatta dalla Camera, ma anche dal fatto che nessun Parlamento sta perpetuamente riunito, e che per conseguenza i legati che si fanno nell'intervallo avrebbero un gran tempo nel quale non sarebbero approvati, e resterebbe quindi impedita la trasmissione della proprietà.

Altronde io non trovo che basti indagare semplicemente quanti siano i bisogni dell'opera pia che viene chiamata al legato, e quanti siano li fondi che ha per farvi fronte. Io credo che si debba altresì indagare quali siano le circostanze della famiglia del testatore, e se in proporzione delle circostanze economiche della famiglia medesima non si ravvisi per avventura troppo grosso il legato fatto all'opera pia. Ora queste indagini è indubitato che richiederebbero moltissime cognizioni di fatto, le quali non si potrebbero facilmente assumere dalla Camera senza sprecare un tempo utilissimo, che si deve destinare agli interessi generali, e non assorbire in esame di cose affatto particolari e speciali. Per tutte queste circostanze, ed avuto anche in vista che tutti i nostri ospedali dello Stato, quasi tutte le opere di beneficenza che riescono più utili alla classe indigente, scarseggiano anzichè abbondare di fondi per far fronte ai propri impegni, io ravviserei meno opportuna la proposizione del deputato Cadorna.

CAVOUR. Mi rincresce che l'onorevole deputato Cadorna abbia potuto ravvisare in quanto ho detto contro la sua proposizione alcun che di personale, qualche cosa che possa porre in dubbio i suoi sentimenti caritatevoli che sono ben noti alla

Camera ed a me in particolare. L'onorevole deputato Valerio combattendo le osservazioni che aveva fatte, diceva che la obbiezione fondata sulla molteplicità dei lavori del Parlamento non aveva un valore che momentaneo e relativo al concorso degli affari per alcune Sessioni.

Però io non credo che il deputato Valerio possa lusingarsi che in una, due o forse tre Sessioni si venga a capo di organizzare tutte le parti della nostra legislazione e della nostra amministrazione; ci vorrà un periodo di anni più o meno lungo prima che il Parlamento abbia campo di occuparsi di affari privati ed anche di lasciti alle opere pie. Citerò in appoggio di quanto asserisco l'esempio di un Parlamento, la cui autorità vedo con molto piacere invocata soventi volte da molti onorevoli deputati, e specialmente dall'onorevole deputato Valerio, il Parlamento inglese: si è riconosciuto che gli affari del Parlamento inglese erano tanti e tali che la metà, se non oltre, rimaneva ogni anno senza soluzione. Questo ha dato luogo negli ultimi giorni dell'attuale Sessione ad una lunghissima discussione nei giornali, cui prese parte principale lord Brougham, e che ha fatto molto senso in Inghilterra. Il Parlamento inglese possiede in sommo grado il senso pratico, che acquireremo anche noi (ma per ciò si richiederà non anni, ma forse una generazione intera), ed a malgrado di questo suo immenso vantaggio, rimangono, come dissi, moltissime questioni a risolvere, molte leggi a votare, al termine d'ogni Sessione.

Ora, se la Camera inglese si trova in questa condizione, io credo che sarebbe presunzione per parte nostra il volersi lusingare di essere più diligenti e più solleciti. Ciò essendo, io ripeto che la proposta dell'onorevole deputato Cadorna troverebbe un ostacolo, non invincibile, ma un ostacolo nelle lentezze che noi sollevaremmo coll'adottarla, ed aumentando la difficoltà, allontanerebbe le persone che desiderano beneficiare le opere pie dall'effettuare cotale benefico desiderio. Ora io ripeto che per ciò che riflette le opere pie, in tesi generale, invece di premunirsi contro l'aumento del loro patrimonio, dobbiamo con ogni modo, con ogni opera procurare di aumentarlo; e parimenti io credo che, prese in massa nel nostro paese le opere pie, corrispondono in gran parte allo scopo loro, e che se vi sono eccezioni, vi sono in piccolo numero.

Io ammetto che vi possono esistere di queste opere pie, le quali sviando dallo spirito della loro fondazione, al poco bene mescolino molto male; non lo negherò; ma farò osservare che sarà sempre in balla del potere legislativo di riparare a quei mali quando saranno accertati, perchè non vi è istituzione, per benefica che sia, che non possa per la malvagità degli uomini degenerare. Ma in questo caso incombe al potere legislativo, al Parlamento, il dovere, il diritto di riformare quelle opere pie o quei corpi morali i quali fossero infedeli alla loro missione, i quali invece di fare il bene della società facessero il male.

Se vi sono adunque delle opere pie, le quali sono male amministrare si venga alla loro riforma, e si provveda severamente, e radicalmente; ma perchè vi sono di queste opere pie che hanno degenerato dal primitivo loro scopo non s'introduca nella legge una disposizione che allontana i lasciti alle medesime, e quindi i mezzi di accrescere il loro patrimonio; giacchè, ripeto, il più grave problema della società è quello del soccorso delle classi povere.

Questo è un problema che deve occupare più d'ogni altro la Camera ed il Governo; la sua soluzione pur troppo è di immensa difficoltà; noi quindi non dobbiamo far nulla che possa diminuire i mezzi, se non per vincerlo intieramente,

almeno per diminuire le gravissime difficoltà che si presentano per la sua soluzione.

Io faccio ancora osservare che nel pubblico, nelle classi forse meno illuminate, produrrebbe un pessimo effetto se si dicesse che il Parlamento ha introdotto nella legge una disposizione qualunque che rendesse meno facili i lasciti in favore dei poveri e delle opere caritatevoli.

Io prego quindi vivamente la Camera a non ammettere la proposta del deputato Cadorna, o di ammetterla almeno come venne da me modificata.

LIONE. Tutte le umane istituzioni si trovano dentro certi estremi, oltre i quali dal principio stesso del bene nasce o può nascere il male.

Quantunque siano da favorirsi queste opere ed istituzioni di beneficenza, ove non si mantengano questi estremi, come fu già saggiamente osservato dagli onorevoli preopinanti, ne nascerebbe coll'andar del tempo il gran male di rendersi i beni vincolati e riuniti in poche mani, in queste così dette *manimorte*; restando per conseguenza inaridita la fonte del commercio, dal principio stesso del bene ne risulterebbe quello del male, l'indigenza. Già osservava a questo proposito l'immortale Montesquieu, come l'esperienza dimostra che là dove sono ricche queste istituzioni o corpi morali generalmente sono poveri gli abitanti.

Mi si dirà che, appunto perchè son poveri gli abitanti, si aumentano, si impinguano queste istituzioni; io l'accordo in parte, ma intanto azione e reazione dall'una parte e dall'altra; mentre si impinguano, mentre giganteggiano queste corporazioni, si impoveriscono, si immeseriscono i paesi. A che vale adunque che si aumentino a dismisura queste sostanze, se quella carità che si distribuisce con provvida mano dall'un canto non è che il risultato della sottrazione delle sostanze dall'altro? *Prima non togliere improvvidamente, in seguito largire.*

A che mai sarebbe ridotta la società se non essendovi alcun limite agli acquisti, nel alcun mezzo di riparo, continuassero ad aumentare i beni di queste corporazioni? Si vedrebbero coll'andar del tempo in esse accumulate tutte le sostanze e ridotti i paesi coi loro abitanti alla condizione di quasi servi della gleba. Guai, se ciò fosse! L'abbiezione e la miseria dell'uman genere e, come insegna l'esperienza, l'opera delle rivoluzioni, tendenti a disfare e ad eguagliare nuovamente, ne sarebbero l'inevitabile conseguenza.

Io dico adunque essere opera provvida quella di impedire che coi fatti violenti delle rivoluzioni si disfaccia ciò che si fece contrariamente a natura.

A questo scopo vedo che mira l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Cadorna; allorchando si tratta di corporazioni che già possiedono larghe sostanze e pingui lasciti, allora si richiede un occhio più severo ed una censura più rigida onde impedire che simili patrimoni possano avere un soverchio incremento.

Si osservò essere molti gl'inconvenienti e perdersi a tale effetto un tempo utile dal Parlamento.

Io rifletto che, se si volesse adottare di regola generale che invece dell'autorizzazione del Governo fosse necessaria l'autorizzazione legislativa, cotesti inconvenienti sarebbero inevitabili; non voglio negarlo. Ma quando si limita ad un lascito di 50 mila lire, oppure di 25 mila, come piacerà alla Camera di stabilire; quando si limitano questi casi a quelle corporazioni che di già possiedono un pingue patrimonio, io dico che questi casi sono così rari da rendere pressochè insensibili tali inconvenienti.

Asseriva il signor ministro che tal cosa entra piuttosto

nelle attribuzioni del potere esecutivo che in quelle del potere legislativo; che questo non può aver quell'occhio pratico che si richiede per iscorgere i motivi di accordar tale autorizzazione oppure di dinegarla.

Io soggiungo che può il potere esecutivo assumere siffatte informazioni e presentarle al Parlamento, onde colla scorta di esse possa emettere le opportune deliberazioni.

Riguardo poi a quanto si diceva che sarebbe difficile, ora che venne votato il principio, il votar simile restrizione, io stimo che cotesta ragione non sia sufficiente. Io penso che noi non siamo inabilitati a portare tal restrizione. Osservo che già abbiamo ciò fatto in questa stessa legge, imperocchè dopo di aver stabilito che si richiede l'autorizzazione del Governo, previo il parere del Consiglio di Stato, abbiamo detto di poi che simile autorizzazione non si richiede relativamente a certi lasciti di poca entità; dunque in questo caso abbiamo già fatta un'eccezione alla regola stabilita, e se l'abbiamo fatta in un senso svincolando, la possiamo fare nell'altro vincolando o restringendo maggiormente.

Io conchiudo quindi che, trattandosi di cosa la quale può avere dei grandi risultati, non dev'essere soltanto del potere esecutivo, ma del potere legislativo il vedere se conviene o no di accordare, e mi unisco alla proposta fatta dall'onorevole preopinante.

PINELLI, ministro dell'interno. Rispondo poche parole al professore Lione: io ho detto che il potere esecutivo poteva essere meglio che altri nel caso di fare quelle indagini che fossero necessarie per determinare un giudizio di approvazione o no delle lascite di cui si tratta; non ho inteso con ciò dire sicuramente che non potesse pur anche farlo il potere legislativo; solo, a mio avviso, è questione di vedere quale dei due poteri possa occuparsi di questa cosa con speranza d'un migliore e più pronto risultato.

Ora, io credo che non si addica al Parlamento far ciò, perchè si tratta di indagini minute, di discussioni sopra varii calcoli che si possono fare, e le questioni di calcoli, di indagini si fanno molto meglio nel silenzio del gabinetto che non in una discussione parlamentare. Il potere poi esecutivo può benissimo, secondo quanto diceva il deputato Valerio, informarsi anch'esso dai Consigli provinciali e divisionali per sapere quali sono i bisogni che possono essere più speciali per quelle località, per quelle provincie, per quelle divisioni, e può quindi con molto maggiore ponderatezza emanare il suo giudizio.

Osservo poi al deputato Lione che la norma che si vorrebbe porre nella legge di stabilire, cioè, una certa cifra di patrimonio oltre la quale sia necessaria questa approvazione, darebbe luogo necessariamente a grandi inconvenienti, ed il caso è chiaro; una corporazione che esista in un piccolo paese con 20 mila franchi è ricca: si porti quella stessa corporazione in una capitale, collo stesso fondo non ne avrà a sufficienza. Dunque bisognerà necessariamente determinare cosa per cosa, e procedere per giudizio speciale, e così via dicendo.

Non vi è chi non veda che si rende più utile di lasciare ciò al potere esecutivo, il quale dovrà anche renderne conto al Parlamento, e non incaricare il Parlamento medesimo di questa discussione, o quanto meno di stabilire certe norme determinate, secondo le quali si debba provvedere a questi mezzi di approvazione.

FARINA. Io non aggiungerò che poche cose alle osservazioni che vennero fatte testè. Queste consistono nello osservare all'onorevole deputato Lione che quando Montesquieu parlava dei beni vincolati, in Francia esistevano tutte le cor-

porazioni religiose, le quali assorbivano la proprietà di quasi una metà di quel territorio, e che quindi le ragioni fortissime che si adducevano da lui non si possono applicare al caso nostro, mentre nel nostro paese è stato generalmente riconosciuto anche dai congressi agrari, che piuttosto mancano i capitali all'agricoltura anche per i terreni che sono liberi, anzichè esista il bisogno di limitare le proprietà delle manimorte che esistono nello Stato.

Del resto si dice che una misura di guarentigia, come quella che propone l'onorevole deputato Cadorna, mira a togliere l'inconveniente del vincolamento della proprietà, ma che da ciò non ne può risultare niun danno alle opere pie. Ma a me pare che fra queste due proposizioni vi sia contraddizione, perchè, se si mira a togliere l'inconveniente del vincolamento della proprietà, si deve necessariamente distruggere quei legati che sono stati fatti a favore delle opere pie, senza del che non si farebbe che approvare il fatto preesistente del legato fatto dal testatore, e non si diminuirebbe mai la massa dei beni vincolati alle manimorte. Che se poi si sostiene che non si vuole limitare se non la facoltà delle opere pie di acquistare fondi oltre il limite dei bisogni ai quali devono far fronte, in allora bisognerà ricorrere ad altri dati che non a quello della somma che propone il deputato Cadorna; ma piuttosto bisognerà, siccome egregiamente venne osservato testè, bisognerà, dico, stabilire in ciascun caso un confronto fra il patrimonio ed i bisogni relativi delle opere pie istituite, i quali bisogni nei piccoli paesi sono piccoli, nei grandi, grandi; in proporzione appunto delle località nelle quali esiste l'opera pia, senza relazione alcuna generale e fissa di somma col patrimonio che precedentemente possedeva, e coll'ammontare del lascito che attualmente gli venga fatto. Conseguentemente non si può adottare una massima generale relativa all'ammontare del patrimonio o della somma legata, ma sibbene devesi partire in ciascun caso da dati, che devono essere determinati in confronto di tutte le circostanze particolari della località, della ricchezza e dei bisogni delle opere pie istituite.

Inoltre io osservo che quando si verificherà l'eccesso dei beni vincolati, allora soltanto, e non ora, dovrà la legge provvedere per lo svincolamento loro.

Per ultimo, quanto al distinguere tra le istituzioni utili, e quelle che, deviando dal loro scopo, si sono rese nocive, osservo, che anche su questo si richiede una disposizione più precisa che non sarebbe quella di impedire a quelle che si sono rese nocive d'acquistare; si richiede una misura cioè che, o le richiami al vero utile scopo della loro istituzione, o che le sopprima, aggiudicandone i beni a quelle che veramente riescono utili alla società.

Per tutti questi motivi io conchiudo contro l'adozione della proposizione Cadorna.

SINEO, relatore. Si è discusso nel seno della Commissione se convenisse di richiedere l'autorizzazione per gli acquisti a favore dei corpi morali; la maggioranza della Commissione fu indotta a adottare la negativa, appunto per le difficoltà pratiche che furono svolte, e sulle quali io non ritornerò. La Camera giudicherà del conto che debbe farsi di queste difficoltà pratiche.

Qualunque sia la decisione che la Camera potrà pronunciare, bramerei che fosse una decisione di massima. Se si dovesse decidere l'applicazione veramente ai casi specifici contemplati nell'emendamento del deputato Cadorna, vi potrebbero ancora essere difficoltà speciali, particolarmente per ciò che concerne l'acquisto di stabili.

Se un corpo morale ha capitali od altri effetti mobili, credo

che per molti riguardi possa convenire alla società che questi capitali siano piuttosto convertiti in stabili, specialmente che non havvi nella nostra legislazione alcuna disposizione analoga a quella che l'onorevole deputato Bonelli avea poc'anzi proposta; soggetto che chiamerà probabilmente ulteriori discussioni nel Parlamento. Fintantochè non vi è nessuna disposizione di questo genere, per molti riguardi conviene che i fondi dei corpi morali siano piuttosto convertiti in stabili anzichè in mobili; per conseguenza bisognerebbe che la proposta del deputato Cadorna fosse limitata agli acquisti che si fanno a titolo lucrativo.

Ma prima di entrare in questa discussione particolare è necessario che la Camera decida il punto fondamentale.

Propongo dunque che si voti in massima, se si crede di porre un limite per determinati acquisti in modo che, in questo caso, sia da richiedersi l'autorizzazione per legge.

PRESIDENTE. Dietro la proposta del deputato Sineo si deve decidere in quanto alla massima, ma farò osservare che non una sola, ma due sono le questioni che debbono decidersi, perchè si ricorderà la Camera che il deputato Cavour ha fatto un emendamento, direi, di restrizione, separando i corpi morali dai corpi morali religiosi; cosicchè vi sono due proposte a decidere, l'una se il limite sia ristretto ai corpi morali semplicemente religiosi; l'altra se il limite debba essere prescritto per la quantità degli acquisti.

Comincerò per mettere ai voti la prima, domandando alla Camera se è di sentimento che a questi corpi morali religiosi si debba fissare un limite, oltre il quale si voglia un'autorizzazione legislativa.

(La Camera adotta.)

Ora porrò ai voti l'altra massima.

VALERIO L. Chiedo la parola.

Io appoggio la posizione della questione come l'ha collocata l'onorevole nostro presidente; solo vorrei che rimanesse inteso che vi è ancora da votare la terza proposta, cioè quella che limita gli istituti civili, i quali hanno già un patrimonio, o, per meglio dire, che determina che i lasciti che verranno fatti a quegli istituti che hanno già un patrimonio di 50 mila lire, debbono essere oggetto di legge, che debba cioè essere obbietto di una votazione a parte.

PRESIDENTE. Circa i corpi religiosi è già detto che la Camera fisserà un limite.

VALERIO L. Vi è pure una terza massima, quella dei patrimoni. (No! no!)

Se ho ben capito, il modo con cui l'onorevole presidente ha collocata la questione la prima volta mi pare che induca a questo: cioè, oltre a quello che si è già votato, rimangono due principii da votare, l'uno che riguarda la qualità della somma già lasciata, l'altro che riguarda i patrimoni dalle opere pie già posseduti, oltre i quali sia necessario un'autorizzazione.

Io domando la divisione.

PRESIDENTE. Due limiti sono in questione: uno cioè, se sia bisogno di autorizzazione legale per ricevere lasciti, quando un corpo ha già 50 mila franchi di patrimonio; ora si deve vedere se la Camera vuole che quando un corpo possiede, anteriormente al lascito, 50 mila franchi, sia d'uopo d'autorizzazione.

L'altro caso è, se si vuole fissare un limite alla somma del legato stesso, e che quando il lascito supera quella somma sia necessaria l'autorizzazione.

Chi è adunque di sentimento di decidere che quando vien lasciato ad un corpo morale...

CAVOUR. Non religioso.

PRESIDENTE. S'intende non religioso... vien lasciata una somma eccedente la quantità x , vi sia bisogno d'autorizzazione legale...

SINEO, relatore. Io crederei affatto sconveniente la distinzione fra i corpi ecclesiastici ed i corpi civili.

Dal momento in cui la Camera ha passato sopra quelle difficoltà di pratica che si affacciarono, ed ha creduto che fosse da lasciarsi al potere legislativo l'approvazione degli acquisti a favore dei corpi ecclesiastici, io credo che questa disposizione si debba estendere a favore di tutti i corpi morali. Anche i corpi ecclesiastici sono istituti di utilità pubblica.

Non li possiamo considerare altrimenti. Perchè tratteremo gli uni diversamente dagli altri?

PINELLI, ministro dell'interno. Non posso dividere l'opinione del deputato Sineo.

Vi ha una ragione intrinseca di distinzione tra i corpi morali religiosi ed i corpi civili, e questa ragione è anche estesa alla politica. Consiste questa nel non doversi dare troppa preponderanza, troppa forza ai corpi i quali dipendono da un'autorità che non derivi dallo Stato.

Or dunque, siccome vi ha una ragione di distinzione, è naturale che la Camera prenda in seria considerazione la proposizione di massima che viene ora in discussione intorno ai corpi morali civili. Io richiamo a questo proposito tutte le osservazioni che ho già fatte, e credo che la Camera debba andare molto a rilento nel prendere una determinazione che possa privare un comune, una provincia, od una divisione d'un beneficio locale. È chiaro che anche quando fosse giusta la determinazione del Parlamento a tale riguardo, questo dovrebbe ciò nonostante guardarsi dal provocare un malcontento il quale è molto pericoloso.

Lasci questo pericolo al Ministero, i ministri sono assuefatti a ciò. (ilarità generale) Ma si guardi bene la Camera d'attirare sopra sè stessa il biasimo e le maledizioni.

DISAN MARTINO. Io credo che l'intervento di un'autorità qualunque nell'esame delle disposizioni che si debbono fare per i casi speciali sia un atto di sua natura piuttosto amministrativo che legislativo. Non disconosco che una legge fatta d'accordo dai tre poteri dello Stato può determinare che si adoperi la forma legislativa anche per atti di pura amministrazione, ma non per questo questi atti cangiano la natura loro.

È un atto amministrativo fatto con forme legislative.

Partendo da questo principio, io osserverò che il potere legislativo non interviene nell'amministrazione che in casi in cui si crede non doversi quasi permettere che in via ordinaria quell'oggetto sia amministrato, che se ne faccia, per così dire, un'amministrazione eccezionale, la quale però in altri casi non sarebbe tollerata. In virtù di questo principio, se si tratta di limitare alle congregazioni, ai corpi morali ecclesiastici la facoltà di acquistare oltre una determinata quantità, io credo che si possa porre per principio che regolarmente questi corpi non devono più acquistare; ma quando si parla di opere pie, alle quali non havvi alcuno che voglia disconoscere il diritto in via ordinaria di fare ulteriori acquisti, io credo che non si debba entrare in un'operazione che resta, per questa stessa riconoscenza del principio, un'operazione pura e preta amministrativa. Per queste ragioni io son di parere si debba fare la distinzione tra le congregazioni ecclesiastiche e le congregazioni puramente civili. Si conosce l'obbligo di conseguire un'approvazione legislativa, con fondamento che quest'approvazione sarà sempre negata.

FABINA. Domando la parola. (Mormorio)

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Metterò ai voti la chiusura della discussione.

(La chiusura è approvata.)

Si tratta in questo momento di decidere se ai corpi morali non ecclesiastici si abbia a fissare un limite quando vien loro fatto un legato, oltre il quale abbia d'uopo dell'autorizzazione legislativa.

SINEO, relatore. Domando la parola. (*Rumori e segni di impazienza*)

Molte voci. Ai voti!

SINEO, relatore. Solo credo obbligo del relatore, prima che si venga alla votazione, di far presente alcune osservazioni che possono determinare i casi che sono piuttosto d'andamento amministrativo che di materia legislativa. Io credo che la Camera ha ritenuto le distinzioni che si son fatte dall'onorevole deputato Di San Martino. In quanto all'andamento amministrativo fece osservare che vi sono dei capitali piuttosto in un modo che nell'altro: io credo che realmente sia materia amministrativa, ma è da ritenersi che resta inteso che il voto che la Camera viene a dare in massima non viene a colpire beneficamente l'interesse dei capitali, e non l'avrebbe colpito la proposta dell'onorevole Cadorna; ma credo appunto che per evitare questa difficoltà siasi adottata una massima: qualora quella massima sia adottata, si voterà quello che debba farsi tra gli acquisti a titolo lucrativo e gli acquisti a titolo oneroso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la massima più sopra specificata, se cioè ai corpi morali non religiosi si abbia a fissare un limite, quando viene loro fatto un legato oltre il quale abbiano d'uopo dell'autorizzazione amministrativa.

(Dopo prova e controprova, la Camera non adotta.)

Adesso metto ai voti l'altra massima, che è di stabilire un limite per i patrimoni dei corpi morali civili, oltre il quale loro non sia dato di accettare legati senza la sanzione legislativa.

CADORNA CARLO. Mi permetto di far presente alla Camera, che alcune considerazioni dell'onorevole relatore della Commissione mi determinerebbero a pregarla di voler rimandare questa questione relativa alla fissazione delle somme alla Commissione. Egli ha distinto, e mi pare opportunamente, gli acquisti fatti a titolo lucrativo dagli acquisti che si farebbero solo a titolo oneroso, e che sicuramente hanno un carattere diverso.

Inoltre si era anche osservato che fosse opportuno il determinare la somma del legato, nel caso in cui il limite riguarda il patrimonio già posseduto dal corpo morale religioso. Sarebbe forse opportuno il determinare la somma cui deve ascendere il legato o l'acquisto, acciocchè si richiegga l'approvazione legislativa, anche quando un corpo morale religioso possiede un certo dato patrimonio eccedente quella quantità che la Camera crederà di dover fissare. Io non ne ho fatto parola nella mia proposta; e siccome riconosco la ragionevolezza di queste osservazioni, io pregherei la Camera di voler rimandare la questione alla Commissione, la quale potrebbe preparare un articolo, tenendone il dovuto conto.

CAVOUR. Mi pare che fosse stato inteso che la proposta dell'onorevole relatore si sarebbe votata in massima, tanto per ciò che riflette i corpi morali religiosi quanto per ciò che riflette i corpi morali civili; e che quindi, ove la massima fosse adottata, si sarebbe rimandata alla Commissione onde dettasse un articolo.

Ora, per ciò che riguarda i corpi morali religiosi, la Camera ha già adottato la massima, e di necessità si dovrà rimandare quest'articolo alla Commissione onde v'introduca

quelle modificazioni che crederà del caso, ma sempre per ciò che riflette i corpi morali religiosi. In quanto ai corpi morali civili, l'onorevole presidente ha creduto di dover dividere la questione, e di porre ai voti prima il limite derivante dalla quantità del legato; e la Camera ha già deciso che per ciò che riflette i corpi morali civili non vi sarebbe bisogno di autorizzazione legislativa, qualunque fosse l'ammontare del legato, quindi questo non si può più mandare alla Commissione.

Rimane ora a sapere se per i corpi morali civili si debba imporre l'obbligo della sanzione legislativa quando il loro patrimonio ecceda un determinato valore.

Questa seconda parte debb'essere posta ai voti, e se la Camera ammetterà la proposta del deputato Cadorna anche per i corpi morali civili, allora dovrà essere rimandata alla Commissione, ma solo per ciò che riflette la limitazione derivante dall'ammontare del loro patrimonio, e non più per ciò che riflette il valore del lascito, giacchè questo punto è già deciso.

Io credo quindi che prima d'ogni cosa abbia a mettersi ai voti la seconda parte della proposizione Cadorna relativa ai corpi morali civili.

CADORNA CARLO. Io credo che la Camera abbia già deciso ambedue le questioni.

PRESIDENTE. A me sembra che tal punto non sia ancora deciso. La Camera ha deliberato sulla massima che ai corpi morali dell'ordine civile non sia fissato limite quanto all'ammontare dei lasciti, ma non ha ancora deliberato sull'altra massima proposta, se cioè debba essere fissato un limite ai loro patrimoni, oltre il quale non possano ereditare senza l'approvazione legislativa.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola sopra questa questione di massima. Io sono d'avviso che formalmente questo punto non è stato votato, ma necessariamente, in conseguenza del voto precedente, è stato deciso che non debbasi porre cotesto limite ai patrimoni dei corpi morali d'ordine civile. Infatti, posto questo principio, si darebbe luogo a questo assurdo, che cioè sarebbe fatta facoltà ad uno che già posseda il patrimonio di un milione di accettare un legato qualunque che gli fosse lasciato, mentre a colui che avesse solo un patrimonio di lire diecimila sarebbe interdetto di acquistare per lascito sole lire cinquecento. (*Sensazione*) Laonde è chiaro che questo sarebbe un assurdo.

Dunque quando la legge ha dichiarato che per i corpi morali civili non occorre autorizzazione, a qualunque somma ascendano i legati loro lasciati, io che vuol dire a qualunque somma possa ascendere il loro patrimonio, ne viene per conseguenza che questo punto è già stato deciso dalla Camera.

Varie voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Dunque lo metto ai voti per la sola forma. (Nessuno sorge, quindi la Camera non adotta.)

Siccome l'articolo che segue, quantunque unito coi diversi paragrafi già votati, non ne sembra però dipendente, credo sia necessario di passar oltre alla discussione di esso articolo. È questo il parere della Camera?

Varie voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Adunque passiamo alla discussione dell'articolo che segue, che sarà il secondo della terza legge.

GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Darò prima lettura dell'articolo.

GIOVANOLA. Vorrei fare una sola osservazione a proposito dell'articolo di legge ultimamente discusso, ed è questa: io desidererei che restasse ben inteso, che mediante la nuova generale disposizione restasse abolito il paragrafo *Collegiis*

nelle provincie già facenti parte del ducato di Milano. Io credo necessario di esprimerlo, perchè, sebbene nei motivi della legge esposti dal Ministero si veggia l'intenzione di supplirvi con questa legge che ne estende il principio a tutte le provincie, pure, giusta le regole di diritto, colla semplice promulgazione di una legge generale non si ritengono abrogate le leggi speciali.

Di più osservo che si ebbe già un esempio di simile anomalia quando si pubblicò l'editto del 24 dicembre 1836, il quale, tuttochè portasse ai luoghi pii l'obbligo di riportare la sovrana sanzione per l'acquisto delle eredità, si volle non pertanto sottoporre contemporaneamente alle formalità in uso pel paragrafo *Collegiis* i luoghi pii situati ne' paesi soggetti a questa legge speciale, moltiplicando così inutilmente le difficoltà e le spese dell'amministrazione.

Suppongo che non sia necessario formulare un apposito emendamento; basterà che consti dalla discussione tale essere stata l'intenzione della Camera.

PRESIDENTE. L'articolo 2 del presente progetto di legge è così concepito:

« I medici, i chirurghi ed altri ufficiali di sanità che avranno avuta la cura di una persona durante il corso della malattia per cui sia morta, non potranno profittare delle disposizioni fatte dal testatore a loro favore durante il corso della medesima malattia.

« L'istessa regola si osserverà rispetto agli speciali, quando, oltre la somministrazione dei medicamenti, abbiano prestata la personale loro assistenza al testatore. »

La discussione è aperta su quest'articolo, e la parola è al deputato Bertini.

BERTINI. Mi corre il dovere, come uno degli anziani della facoltà medica e degli onorevoli colleghi deputati, di sottoporre al giudizio della Camera alcune riflessioni sull'articolo messo in discussione, il quale, a mio credere, avrebbe per effetto di menomare la considerazione e la confidenza del pubblico verso una rispettabilissima classe della società, cui è affidato il nobile mandato di conservare la sanità pubblica e di restituirla ai singoli cittadini.

Io sono pressochè al termine della mia carriera clinica. È abbastanza nota la mia posizione sociale. Rimane quindi escluso ogni dubbio che possa insorgere nell'animo di alcuno fra gli onorevoli membri del Parlamento, che nell'assumere il patrocinio del decoro e della dignità dei miei confratelli io sia spinto da fini personali e da viste secondarie.

Nello sviluppo del progetto il signor ministro di grazia e giustizia disse che la Commissione legislativa, cui era affidato l'incarico di compilare il Codice civile che venne poscia messo in vigore nel 1838, aveva, per troppo giusti motivi, proposto l'articolo da lui ora riprodotto, ma che nell'ultima compilazione quella savia determinazione scomparve e non ricevette quindi la sovrana sanzione.

Il tenore di questo progetto ed il testo dell'articolo lascierebbero naturalmente supporre che siavi stata troppa frequenza d'instituzioni di eredità o di lasciti cospicui per parte di malati a favore dei ministri dell'arte salutare.

Ora, se il signor guardasigilli volesse compiacersi di consultare i registri delle tavole testamentarie ed interrogare i notai ed altri ufficiali che ricevono atti di ultima volontà, acquisterebbe la certezza che non solamente non v'esistono istituzioni universali di eredi in capo dei medici curanti, ma che rarissimi sono i casi di qualche legato a titolo remuneratorio.

Io esercito la clinica in questa capitale da quarant'anni, e sarei nell'imbarazzo volendo citare un solo fatto di questa

specie. Gli onorevoli deputati miei colleghi possono, ne son certo, confermare la mia asserzione. Si troveranno disposizioni a favore delle persone che dirigono gli affari domestici o ne amministrano gli interessi, di quelle che prestano servizio in famiglia od alle persone (né a queste è tolta la facoltà di ricevere eredità o legati); nessuna se ne trova a profitto di chi è chiamato a ridonare la salute, primo e vero bene.

L'uomo sofferente insiste sempre presso il suo curante per essere guarito od almeno sollevato dal suo male; manifesta però quasi sempre una ripugnanza a sottomettersi alle prescrizioni, che sono rare volte aggradevoli, e sembra volersene risarcire col non dare un contrassegno di gratitudine al medico che gli presta le sue cure. Si direbbe che il malato non si decide a remunerare la persona dell'arte onde evitarsi la rimembranza dei dolori e delle angosce. Calza a pennello su questo proposito l'aforismo del celebre Knips Macoppe: *Non male poeta triplicem faciem medico fingit; angelicam primam, humanam alteram, tertiam diabolicam. Angelica donec morbus in ancipiti salutem trutinat; humana cum mitioribus incurSAT poenis; diabolica quando tibi pro restituta salute praemium debetur.*

Dalle esposte cose risulta chiaramente non essere nelle abitudini del nostro paese il far donazioni o lasciti ai cultori dell'arte salutare per i servigi da essi prestati. La gratitudine verso i curanti non è presso di noi la virtù messa in pratica dai malati.

Si vorrà forse mettere in campo per secondo motivo la convenienza ed il bisogno di frenare l'abuso di confidenza dal canto dei medici, dei chirurghi e dei farmacisti, per captazione d'eredità o di lasciti dai malati. Non è malagevole assunto il dimostrare su questo punto la superfluità del progettato provvedimento. Si consultino gli annali del nostro foro, si facciano indagini negli archivi della magistratura e s'acquisterà la certezza che i tribunali non ebbero mai a sentenziare sopra accuse di raggiri e di mene impiegate da persone dell'arte per procacciarsi legati od eredità dai malati alla loro cura commessi. Una prova più convincente l'abbiamo nel non esistere alcun monumento di patria legislazione antica o moderna, nessuna giurisprudenza, nessun atto governativo con cui vengano esclusi gli esercenti l'arte salutare dalla facoltà di profittare delle disposizioni fatte dal testatore a loro favore durante la malattia per cui sia morto.

Il progetto presentato dal signor guardasigilli è una riproduzione dell'articolo 909 del Codice civile francese, ma non nella sua integrità. Vi si contengono condizioni più ristrette. Il citato articolo è così concepito:

« Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des libéralités qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées les dispositions rémunératoires faites à un titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus. »

L'articolo 6, numero 1, invece, presentato dal signor ministro, dice:

« Sono eccettuate le disposizioni particolari espressamente remuneratorie, purchè fra tutte non eccedano il vigesimo di quanto è in facoltà il testatore di disporre. »

La Commissione andò più oltre. Nel suo articolo 5, surrogato al 6 del signor guardasigilli, esclude la facoltà data al testatore di poter remunerare i medici, i chirurghi ed altri ufficiali di sanità per un vigesimo, dicendo:

« Sono eccettuate dal disposto del precedente articolo le

disposizioni a favore di consanguinei e di affini sino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, a meno che colui a favore del quale venne fatta la disposizione non si trovi nel numero di questi eredi.»

Ognuno vede chiaro che colla restrizione apposta dal signor ministro, e coll'esclusione proposta dalla Commissione, si viene ad aumentare la diffidenza del pubblico verso il ceto medico.

Di queste considerazioni si tenne il dovuto conto nel 1837, attesochè non si sottomise alla sanzione sovrana, come già dissi, l'articolo in discorso, che era stato inserito nella prima minuta del Codice che ora ci regge.

Il Codice civile generale per tutti gli Stati austriaci, promulgato il 1° giugno 1811 e messo in vigore nel regno Lombardo-Veneto nel 1815, che, ad esempio dell'onorevole deputato Bon-Compagni, mi faccio lecito eziandio di citare, non contiene alcuna disposizione per cui venga vietato alle persone dell'arte di ricevere eredità o lasciti dai malati alla loro cura commessi.

Il Codice civile francese, che conta oramai mezzo secolo di vita, fu compilato in tempi ben diversi dai nostri per condizioni politiche e civili. Non potrebbe succedere che, venendosene a fare la revisione, le disposizioni relative ai medici ne fossero eliminate, siccome non più consentanee all'indole attuale dei tempi? Non meriteremmo allora noi con ragione il rimprovero che dalla tribuna fece Terenzio Mamiani ai Romani, che cioè gli Italiani adottano le mode di Francia quando vanno in disuso in quel paese?

Onde non attediare più a lungo la Camera pongo fine al mio dire, nella lusinga d'aver sufficientemente dimostrato non esistere motivi plausibili per l'introduzione dell'articolo in discussione nel Codice civile.

DEMARIA. Allorchè il signor guardasigilli presentava alla Camera un progetto di aggiunte e di modificazioni di alcuni articoli del Codice civile, io sperava che, assecondando il voto di quest'Assemblea, avrebbe proposta la emendazione degli articoli 377, 379 e 382 del Codice civile che danno balia di giudicar dello stato di mente di un individuo a chi, non preparato da indispensabili studi, è di tale giudizio incapace. Io credeva che quando deplorabili fatti han reso palese che l'articolo 100 del Codice penale sul supposto falsissimo dell'esistenza di uno stato morboso che è pazzia e non è pazzia, quando tale articolo cagiona tuttora la condanna di poveri mentecatti quali colpevoli, il guardasigilli sarebbe affrettato a provvedere a tal disordine. Io mi ingannava; non che ascoltare consigli della scienza e dell'umanità, il ministro della giustizia lasciando continuare ingiusti indizi e deplorabili condanne, trovava urgentissimo, senza addurne alcuna ragione, d'introdurre nel Codice civile un articolo che restringe gli effetti della liberalità dei testatori in favore dei cultori dell'arte salutare. Tale restrizione io la respingo perchè ingiusta, perchè inutile, e che sia tale consentitemi brevissime considerazioni per dimostrarvelo.

L'articolo che trattasi di introdurre nella nostra legislazione è tolto dalla francese; è perciò necessario di vedere come in questa si sia introdotto.

L'incapacità de' cultori dell'arte salutare di ricever per testamento non risale oltre un'ordinanza del re Francesco I di Francia, il quale dichiarava nulla e di niun effetto ogni donazione tra vivi o testamenti in beneficio di tutori, balii, ed altri amministratori. Tra questi amministratori si vollero, da alcuni giureconsulti posteriori, compresi i medici ed i chirurghi.

Ma io domando in buona fede: questa assimilazione dei

medici agli amministratori ha ella ragionevole fondamento? Io non vedo in essa che una indebita larghezza di applicazione della legge accennata. Eppure da tale collocamento bizzarro de' medici tra gli amministratori ebbe origine la disposizione che io combatto: ella fu riprodotta nelle successive leggi e prese posto nel Codice civile, sempre sulla presunzione di una riprovevole influenza possibile ad esercitarsi dai medici sull'animo dei testatori come si esercita dagli amministratori. Tutti i giureconsulti che tal legge approvarono si lasciarono preoccupare dall'idea medesima, tutti si fondarono nel supposto che il medico abbia comodo, volontà di volgere a proprio lucro i patimenti che deve alleviare. Alcuni giurisperiti tanto si adombrarono del potere del medico da esclamare che *imperatoribus medicina imperat*.

Ma il medico, o signori, non ha opportunità di sorta paraggiabile a quella di altre persone contemplate dalla legge come incapaci di ricevere per testamento. Ministro di una scienza difficile e nobile, egli non si accosta e non rimane al letto del dolore che il tempo necessario a suggerire i mezzi di alleviarlo. Con lui si avvicinano al paziente altre persone, che impedirebbero, se pur ve ne fosse il pericolo, ogni tentativo per provocarne indebite disposizioni a suo favore, tanto più che le persone che circondano l'ammalato sogliono essere le più sollecite, acciò il testamento non favorisca altri che desse. Compiuta la sua visita, il medico si ritira, lasciando nell'animo del paziente od un sentimento di disperato timore e di sfiducia, o quello di speranza e di benessere. Nel primo caso non vi ha timore, che, se passa a testare, si mostri troppo favorevole a chi non seppe evitargli la trista necessità di far testamento; nel secondo caso quella speranza di prossima guarigione non desta che il pensiero di tornare ben presto a godere delle proprie sostanze, non quello di spogliarsene per testamento. Il medico pertanto, nè per il tempo, nè per il modo con cui presta la sua assistenza, può dar luogo al supposto su cui si fonda l'opinione dei giureconsulti e alla disposizione che vi è proposta, la quale muove dall'idea esageratissima di un'influenza che non può esercitare.

Quindi è che nelle poche circostanze nelle quali i tribunali francesi si occuparono di casi riferibili solo alla quistione che ci occupa dovettero cercare altre presunzioni legali, e ciecamente seguirono i primi interpreti della legge per ispolgiare i cultori dell'arte salutare delle disposizioni fatte in loro favore; del che fanno testimonianza sentenze dei Parlamenti di Parigi, di Bordeaux, di Provenza. Quindi è che altre sentenze dello stesso Parlamento di Parigi e del noto tribunale del Castelletto approvarono lasciti di legati e di eredità fatti in favore di medici. Così che la giurisprudenza dei tribunali francesi prima della promulgazione del Codice civile non dà soltanto base alla disposizione da me impugnata, ma ben anco all'opinione contraria. Nè senza esitare assai i compilatori del Codice Napoleone ammisero l'articolo che vi è proposto, ed io non vi citerò che le parole colle quali Joubert lo proponeva alla sanzione del tribunato:

« Il en coûte d'établir une règle générale qui porte sur des professions que nous sommes accoutumés à voir exercer par des hommes si désintéressés et généreux. »

Ed io comprendo che ripugnasse il sancire una disposizione la quale offende altro de' caratteri che i giureconsulti proclamano per essenziale di ogni liberalità testamentaria, la libertà del testatore. Ora ella è un'ingiusta restrizione a tale libertà l'articolo che vi è proposto. Esso tende ad impedire lo sfogo di uno dei più naturali mezzi e de' più nobili sentimenti dell'umana natura, la riconoscenza. L'uomo che, du-

rante una lunga esistenza, avrà costantemente veduto al suo fianco un tenero amico che gli avrà restituito e conservato il massimo de' beni, poichè, dice un chiaro scrittore, *non vivere, ma star sano è vita*; quando in ricambio di non interrotte, disinteressate cure nell'ultima malattia vorrà dar premio alla virtuosa e sapiente opera del suo medico, non lo potrà. Ed intanto, se non avrà che remoti parenti, che l'abbiano per avventura abbeverato di pene, che abbiano con inique opere cagionati quei pericoli di vita che il medico ed amico allontanò ripetutamente, quelli si godranno gl'immeritati beni, e, valendosi del beneficio della prescrizione, negheranno al medico, all'amico ogni remunerazione per le disinteressate cure anteriori agli ultimi due anni di esistenza del testatore. Eccovi una delle tante ingiuste conseguenze della disposizione che vi è proposta.

O si vuole adunque colpire ogni ascendente anche legittimo esercitato sull'animo del testatore da chi lo circonda, ed allora si andrebbe all'impossibile, poichè dovrete colpire e le disposizioni a pro di una consorte affettuosa a danno dei consanguinei, e quelle per figli docili ed amorosi a scapito dei discolori ed ingrati, e quelle di domestici fedeli, d'infermieri zelanti in sostituzione di persone avverse od indifferenti.

Ma se voi trovaste ingiusta la esclusione dalle liberalità testamentarie per tali persone, dovete pure trovarla tale per i medici, de' quali l'influenza sull'animo dei testatori è molto minore della loro. Chè, se volete porre limiti alla libertà di testare nei casi soltanto in cui vi sia seduzione da un lato e costringimento dall'altro, epperò stimar inutili quelle donazioni soltanto che sono effetto dell'artificio di coloro che le carpiscono, allora non ha ragionevole fondamento nelle relazioni tra il medico e gli ammalati la disposizione generale che vi è proposta, e basterebbe al postutto una pena che colpisse il medico che fosse dimostrato aver esercitata riprovevole seduzione od iniquo artificio per procurarsi le sostanze del suo malato. Ma, ripeto, nulla viene a giustificare la legge generale che vi è proposta.

Se dunque non si verifica mai la opportunità per il medico di esercitar quell'influenza illegittima, quella seduzione sulla quale poggia l'esclusione che a voi si propone, qual base si potrà dare alla medesima senza violare la libertà del testatore, ed offendere i diritti del medico come cittadino che gode dell'eguaglianza dei medesimi innanzi alla legge?

So che mi si oppone l'esempio di altre persone sulle quali cade pure il divieto della legge per le ragioni stesse per le quali si vorrebbe giustificare riguardo ai cultori dell'arte salutare. Ma il paragone, o signori, non è assolutamente fondato. Il ministro del culto infatti dalla morte che il malato teme vicina può trarre facile occasione di piegare la volontà del testatore ai suoi voleri, e ne ha potente mezzo nel suggello del segreto di cui ha facoltà di improntare la seduzione che esercita sull'animo debole ed atterrito dell'infermo. Un tutore, un amministratore ha comodo ampissimo di assediare solo con incessanti sollecitazioni, ora lusinghevoli, or minacciose, il capezzale dell'infermo. Nulla di ciò si avvera per il medico, verso il quale, se sorge nell'animo del malato un sentimento di gratitudine, di affetto, è così spontaneo, così naturale, che il porre limiti al medesimo sarebbe come annullare quell'assioma di romano diritto, col quale professasi pure tanto rispetto dai legislatori e giureconsulti: *Testator ait lex esto*.

Non discenderò poi a combattere un'altra giustificazione di quest'articolo che non si osa accennare che a mezza voce, e che si appoggerebbe sulla necessità di tutelare la vita di un

testatore che avesse disposto a favore di chi lo cura. Tale supposizione noi la respingiamo con tutta l'indegnazione, con tutto l'orrore di un'anima onesta.

La storia della scienza medica prova che mille volte i cultori dell'arte benefica perdettero la vita nello adoperarsi impavidamente per serbarla altrui; non un fatto si potrebbe allegar certo di volontaria insidia ad un'esistenza che si ha la nobile, la divina missione di conservare.

Se pure tal fatto si volesse succeduto, sarebbe tale mostruosa eccezione, che per l'onore dell'umana natura non dovrebbe mai ammettersi quale puntello ad una generale disposizione.

La giustizia non ista dunque per la proposta aggiunta al Codice civile di un articolo che escluda i medici dalle liberalità fatte a loro favore nell'ultima malattia da quelli che assistono.

Aggiungerò ora brevi parole per dimostrarvi la nessuna necessità, e, dirò pure, l'inutilità dell'articolo che vi viene proposto.

L'articolo in discorso stava già da più anni nel Codice francese dal quale venne tolta tanta parte del nostro. Quando i compilatori del Codice Albertino tralasciarono l'articolo che ora viene proposto, o lo fecero per isbaglio, cosa troppo assurda ad ammettersi per legislatori, o lo fecero di proposito. Se in ciò governarono deliberatamente, è forza di concludere che durante il tempo cui fu in vigore tra noi il Codice francese si riconobbe la inutilità di quell'articolo. E sì che i redattori del Codice erano in grande maggioranza, uomini incanutiti nel foro e nelle magistrature durante l'impero, epperò giudici competenti della necessità di quell'articolo. Il Codice Albertino poi si elaborava sotto il regime assoluto, il quale non mostrò mai grande simpatia per i cultori dell'arte salutare, forse perchè sapeva di essere ricambiato di eguali sentimenti.

Dal silenzio pertanto del Codice Albertino noi abbiamo una prova luminosa che quell'articolo parve affatto inutile tra noi ai redattori del Codice; è desso per avventura divenuto necessario dopo la promulgazione del Codice civile?

Guardando alla indifferenza sprezzante con cui l'articolo è gettato tra gli altri che ci vengono proposti, senza che il guardasigilli si sia pur degnato di darne qualche ragione nel preambolo, stando a simile silenzio della Commissione che, non paga ad una nuda copia dell'articolo ministeriale, tolse nell'articolo 6 una delle clausole che ne attenuava l'effetto, si direbbe che l'avidità de' medici sia esercitata e si eserciti in modo spaventoso; direbbesi che trattandosi di articoli de' quali il ministro proclama necessaria la immediata adozione, i disordini che conviene di arrestare sono frequenti e clamorosi.

Io so, o signori, di frequenti litigi tra ingrati, o eredi o malati, che niegano ai medici che reclamano l'onorario che loro è dovuto; so di medici che dalla pubblicazione del Codice civile in qua terminarono una vita travagliata e misera in quegli asili medesimi dove sogliono logorarsi nel loro doloroso ministero; so che tra i cultori delle arti liberali i medici primi ebbero necessità di riunirsi in società di mutuo soccorso, la quale trova ogni anno meschini i suoi proventi in paragone delle miserie che deve soccorrere; so di strazianti angustie di medici padri di famiglia che da lungo filantropico esercizio non guadagnarono che invincibili mali, ma non conosco un solo che sia stato non dirò arricchito, ma troppo largamente remunerato per testamento da qualche suo malato. Io mi appello ai medici e chirurghi illustri per lunga ed estesa clinica, agli avvocati, che pur son molti,

chiari per applaudito patrocinio che seggono in questa Camera. Dicano i primi se l'assistenza medica abbia loro mai procurato eredità o legati, ricordino i secondi le cause nelle quali abbiano dovuto rivendicare un'eredità indebitamente carpita dai medici nell'esercizio del loro ministero.

Mancava dunque, per le disposizioni che io combatto, la necessità, ma manca pure l'opportunità. Signori, in tutte le prove fatte per l'acquisto di libere istituzioni da mezzo secolo in qua tra noi, i cultori dell'arte salutare furono sempre in prima fila; essi hanno martiri delle libertà, e numerosi fra loro si annoverarono sempre gli esuli ed i travagliati per essa. Essi speravano pertanto che la rigenerazione nazionale avrebbe procurata la soddisfazione di tanti voti, di tanti bisogni dell'ordinamento sanitario sia riguardo all'insegnamento, sia riguardo all'esercizio; sia nella medicina civile che nella militare, che non cessarono mai di esporre a chi ha dovere di provvedervi, sebbene la prima misura che viene proposta al Parlamento nazionale è un provvedimento di sfregio e di diffidenza. Oh! se le convinzioni liberali dei medici non fossero profondamente radicate nei loro studi perchè le possa schiantare l'ingiustizia o la noncuranza, non si direbbe che l'articolo che vi è proposto tende ad alienare dalle istituzioni, che fortunatamente ne governano, alcuni di quei sinceri e caldi amatori dei quali non hanno mai troppa dovizia?

Poche parole vi proveranno poi l'inutilità della misura che vi è proposta. Il medico che, dimentico della nobiltà e della generosità del suo ministero lo abbassa a strumento di cupidigia, saprà trovar facile modo di deludere il vostro articolo. Se in lui è tanto potere da imporre un testamento, lo volgerà a favor di persona capace a ricevere, colla quale potrà dividere le carpite sostanze. E la legislazione rimarrà impotente, come fu impotente la francese in simili casi, e particolarmente per ispogliare la consorte di un certo dottore Mac-Mahon dell'eredità a lei lasciata da due antichi clienti di suo marito.

Nè tacerò finalmente delle conseguenze immorali che ne verrebbero dall'adozione pura e semplice dell'articolo che vi è proposto.

Signori, o per insufficienza, e forse più per inapplicazione delle leggi di polizia sanitaria, l'esercizio illegale dell'arte salutare tra noi è quasi generale ed ordinariamente impunito. Io potrei citarvi fatti a centinaia in appoggio di questa asserzione.

Ebbene, gl'impostori, i medicastri, de' quali l'opera riprovevole è una continua insidia all'esistenza degli ignoranti che avranno illuso (ed avidi ed indelicati quali sono, in generale, lo possono facilmente); se avranno ammaliato l'animo di un infermo potranno togliergli con inodatti rimedi la vita e con carpito testamento le sostanze, e saranno immuni da ogni molestia. Ed il medico coscienzioso, quando tra i triboli che lo circondano, suscitati massime dalla concorrenza criminosa di quei cerretani, riceverà da qualche generoso testatore un segno di affetto e di gratitudine, non potrà giovarsene. È egli morale che l'esercizio illegale e dannoso dell'arte salutare goda da una legge qualsiasi quel favore che il legale e benefico non ottiene?

Il guardasigilli ci diceva, nella discussione sulla patria potestà, che soltanto le disposizioni utili e convenienti delle istituzioni straniere vogliansi adottare.

Persuaso io che il nostro Codice non guadagnerà maggior pregio o rispetto col togliere a prestito dal francese un articolo ingiusto, inopportuno, inutile, io voto contro il medesimo.

BORELLA. Mi rincresce che la Commissione ed il Ministero abbiano favorito con un articolo espresso i medici e i chirurghi, e gli abbiano esclusi dall'ereditare nelle circostanze dette nell'articolo 5, e che non ci sia eccezione per essi nè per decreto reale, nè previo il parere del Consiglio di Stato. Ciò non ostante io prego i miei colleghi a non scaldarsi per ciò e ad accettare quest'articolo nella santa considerazione di tener buono il principio della Commissione e del Ministero, di liberare, cioè, la volontà del testatore da ogni influenza diretta od indiretta. (*Bravo!*)

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io ripeterò, a difesa del Ministero e della Commissione, le poche e sagge parole dette dall'onorevole preopinante. Non è qui il caso di riguardare la proposta disposizione di legge come cosa nè punto, nè poco offensiva all'onorevole ceto che esercita l'arte importantissima di ridonare la salute ai sofferenti; si tratta qui solo di provvedere contro un possibile abuso. La legge ha per ufficio di tutelare la libertà di coloro che dispongono delle cose proprie. Quando adunque la persona del disponente sia in tale stato che possa esercitarsi sopra di lui un'influenza per parte di colui a favore del quale la disposizione testamentaria è fatta, allora è dovere della legge di restringere questa facoltà di disporre. Non si vogliono con ciò soffocare i sensi di gratitudine che intenda esprimere un ammalato rispetto a colui che gli ridonò la salute e lo curò durante la sua malattia; anzi al contrario, le eccezioni che vanno a fianco della legge dimostrano come non siasi voluto introdurre una disposizione eccessivamente rigorosa, e come la manifestazione della riconoscenza verso il medico curante sia dalla legge permessa. Quando adunque la legge non ha per iscopo che di tutelare la libertà di coloro che dispongono delle cose proprie, quando la legge non fa che impedire un possibile abuso, quando l'abuso è veramente possibile ogni volta che il disponente giace sotto l'influenza di colui a favore del quale dispone (e questa influenza per parte del curante verso chi è sotto il peso di grave malattia è incontrastabile), io credo che, malgrado le obiezioni fatte alla proposta legge, questa possa difendersi come regolante una cosa che il legislatore ha diritto di regolare, come antiveniente ogni possibile abuso con cui si restringa la piena libertà della quale debbono godere gli autori delle donazioni e dei testamenti.

BERTINI. Mi permetterò di osservare al signor ministro che, se si volevano escludere i medici ed i ministri della religione, siffatta proibizione dovevasi pure estendere a molte altre persone, le quali sono assai più nell'opportunità di cattivarsi la confidenza dei malati, ed esercitano la massima influenza sovra di essi.

Del rimanente, se si voleva escludere la captazione dal canto dei medici, a ciò già provvede l'articolo 709, numero 5, del Codice, senza proporre uno speciale articolo sui medici.

Giova riflettere che nel Codice promulgato nel 1837 tale esclusione non vi venne inserita, e se non fuvvi una ragione allora per fare adottare una tale disposizione non contenuta nella nostra legislazione sì antica che moderna, non può esserne nata la necessità dopo undici anni.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Siccome si tratta qui di rivedere e di riformare disposizioni contenute nel Codice, di necessità la redazione debbe consistere o nel togliere certe disposizioni introdotte nel Codice senza sufficiente causa, o di aggiungere quelle disposizioni che non vi ebbero sede; era adunque ragionevole che la modificazione consistesse in un'aggiunta.

DEMARIA. Il signor guardasigilli asseriva che questo articolo fu introdotto nel Codice civile onde antivenire i possi-

bili abusi. Io vorrei almeno che cotesto abuso fosse appoggiato sopra fatti incontrastabili perchè servisse di base ad una disposizione generale.

Mi pare di aver già dimostrato che quest'abuso può non di rado venire scambiato per tale quando in realtà non lo è.

Se il testatore, disponendo liberamente de' suoi beni, vuol dare al suo medico una prova di riconoscenza, un contrassegno di affetto, questa liberalità non si dovrebbe, a parer mio, restringere, qualora non presentasse i caratteri di seduzione e costringimento.

Potrei a tale proposito citare l'autorità di un celebre giureconsulto francese, il signor De Joly, il quale diceva che appunto si voleva introdurre quest'articolo nel Codice civile francese per evitare che vi fosse seduzione da una parte e costringimento dall'altra; ora noi abbiamo veduto che non accade quasi mai, nè è mai, accaduto nel nostro paese che si sieno fatti tali lasciti ai medici; quando accadesse, rimarrebbe ad esaminare se vi ha questa seduzione da un lato, e questo costringimento dall'altro, allora il caso cadrebbe nelle circostanze contemplate dall'onorevole mio collega Bertini, il quale avvertiva opportunamente come la legge provvedesse alle captazioni di eredità. Ma io non vedo come il guardasigilli trovi ragionevole d'introdurre un articolo il quale non venne introdotto nel Codice francese senza opposizione fortissime, non per altro motivo se non se per il rispetto che avevano i compilatori del medesimo Codice all'autorità dei giureconsulti che gli avevano preceduti. Io potrei a questo proposito ricordare che, se si introdusse questo articolo nel Codice francese, fu per deferenza all'autorità del celebre D'Aguessau, il quale stabiliva massime ristrette, severe ed eccezionali sulla capacità di ricevere per testamento. Ora, se il signor guardasigilli ci venisse a proporre tutte le massime, tutte le restrizioni del D'Aguessau e di altri giureconsulti di quelli che precedettero la inserzione di quell'articolo nel Codice civile, io dubito assai che desse ricevessero la sanzione di questo Parlamento.

Un articolo pertanto, il quale non è che per effetto di rispetto verso i compilatori del Codice francese che sussiste, un articolo che non si voglia introdurre nel nostro Codice, se non per una certa imitazione, della quale non sappiamo pur troppo abbastanza spogliarci verso una nazione la quale non ha poi tutto di bene da imitare, massime nelle circostanze attuali (*Movimento*), io dico che non è il caso d'introdurlo nel nostro Codice.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Si è voluto assimilare il caso generale di captazione al caso speciale della disposizione del malato, durante il corso della malattia alla quale egli ebbe a soccombere, in favore del medico o del chirurgo curante. Pare a me che siavi grande diversità fra i due casi.

Nel caso speciale a cui è relativo l'articolo del Codice così vivamente oppugnato havvi nella relazione stessa delle persone una certa presunzione che il lascito non fosse perfettamente l'effetto della volontà libera del disponente, per essere la persona beneficata in circostanze tali da poter anche senza volerlo esercire grandissima influenza sul di lui animo.

E questa presunzione può fino ad un certo punto tener luogo di prova, a vece che fuori di questo caso, quando cioè non si tratti di persone tra le quali esiste una relazione di superiorità e d'influenza dall'un canto e di soggezione dall'altro, si richiedono maggiori prove per provvedere contro al possibile abuso.

Certo in tutti i casi, se si prova essere intervenuta captazione onde indurre il testatore a fare una disposizione, un

lascito che esso stesso non avrebbe fatto, questo viene invalidato. Ma sempre è necessaria la somministrazione precisa ed esplicita di tale prova. Havvi dunque una grave differenza tra l'un caso e l'altro: nel primo milita una presunzione contro la libertà della disposizione, nell'altro caso non havvi presunzione di sorta; ma dipende dalle prove che si somministrano il giudizio sulla riducibilità o no della disposizione in contestazione. Non si può adunque dall'uno di questi casi argomentare all'altro per la diversità che passa fra di essi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 così concepito:

« I medici, i chirurghi ed altri ufficiali di sanità che avranno avuto la cura di una persona durante il corso della malattia per cui sia morto, non potranno profittare delle disposizioni fatte dal testatore a loro favore durante il corso della medesima malattia.

« L'istessa regola si osserverà rispetto agli speciali quando, oltre la somministrazione dei medicamenti, abbiano prestata la personale loro assistenza al testatore. »

(La Camera approva.)

Leggo ora l'articolo 3:

« Sono eccettuati dal disposto dell'articolo precedente le disposizioni a favore di consanguinei o di affini, sino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, a meno che colui a favore del quale venne fatta la disposizione non si trovi nel numero di questi eredi. »

DEMARIA. Io proporrei come emendamento a quest'articolo il ristabilimento della prima eccezione che esiste nell'articolo 6 del progetto ministeriale, vale a dire che non si escludessero i medici, chirurghi ed altri ufficiali di sanità dalle disposizioni particolari espressamente remuneratorie, purchè non eccedano la vigesima di quanto è in facoltà il testatore di disporre.

Io non ripeterò le ragioni sulle quali mi appoggio per proporre quest'aggiunta all'articolo della Commissione, imperocchè sono le medesime ragioni generali per le quali io combattevo l'articolo 2; e non essendovi nel preambolo della relazione alcuna ragione per cui la Commissione abbia creduto di dover sopprimere quest'articolo, mi limito a pregare la Camera ad avere riguardo alle riflessioni da me esposte per assistere questo mio emendamento.

SINEO, relatore. La Commissione si riferisce alle cose che sono state dette dal signor guardasigilli intorno ai motivi della legge proposta, e che fu dalla Commissione adottata. La Commissione, come osservavano gli onorevoli colleghi Demaria e Bertini, andò più in là del Ministero, e credette di togliere quella eccezione che era relativa alle disposizioni particolari espressamente remuneratorie che non eccedono il ventesimo di quanto è in facoltà del testatore di disporre. Il motivo per cui si è tolta quest'eccezione è precisamente lo stesso che ha dettato la legge. Si è pensato che questa eccezione era troppo larga, e rendeva pressochè illusoria la legge stessa. Il disporre a titolo remuneratorio non è un vero limite; naturalmente chi sa che non può disporre a favore del medico salvo a titolo remuneratorio non mancherà di usare di mettere questa qualificazione, e perciò non può essere un vero limite posto alla facoltà di disporre a favore del medico curante.

Neanco pare un limite sufficiente quello del ventesimo della parte disponibile, perchè questo ventesimo ascende in molte eredità a somme assai considerevoli di 50,000, di 100,000 lire. Non è dunque un limite il quale possa escludere che il lascito sia l'effetto di una dolosa captazione, da cui si vogliono preservare le famiglie.

Con questo non intendiamo di porre un limite alla riconoscenza dei cittadini verso quei benemeriti che esercitano l'arte salutare.

La Commissione non ha proposto che fossero tolte le giuste remunerazioni ai medici. Questo si può fare per atto fra vivi.

L'attuale disposizione concerne solamente gli atti di ultima volontà. Coll'eliminare l'eccezione che sotto questo rapporto era stata introdotta nel progetto del signor guardasigilli, ben lungi dal far torto a' medici, al loro disinteresse, al loro carattere, la Commissione anzi ha creduto di rendere loro omaggio, perchè appunto, come l'esercizio quotidiano lo prova, i medici sono per lo più condotti nell'esercizio della nobile loro arte dai più lodevoli sentimenti. Hanno per guida l'amore dell'umanità, e non la speranza di meschine remunerazioni.

BERTINI. Io mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole mio collega Demaria relativamente all'articolo stesso; anzi proporrei un sotto-emendamento, cioè che s'inscrivesse nell'articolo 6 la stessa disposizione del Codice francese, il quale prescrive che *le disposizioni remuneratorie siano in proporzione dei servizi resi dal curante e delle facoltà del testatore*. Stabilita questa proporzione, rimarrebbe inutile e di niun valore la proposta fatta dall'onorevole relatore della Commissione. Se il lascito è proporzionato alle facoltà del testatore, la remunerazione non potrà mai essere eccessiva.

DEMARIA. L'onorevole deputato Sineo all'interpellanza sulle ragioni che avevano mossa la Commissione a sopprimere le disposizioni da me combattute, diceva che a ciò era stata indotta la Commissione dalle ragioni già allegate in genere dal signor guardasigilli. Ma io mi prevalgo appunto di questo argomento per provare che non si deve togliere questo articolo di eccezione favorevole ai medici. Se l'onorevole signor guardasigilli, malgrado le ragioni generali in conseguenza delle quali venne adottato l'articolo 5, ha creduto necessario di proporre nell'articolo 6 la restrizione che si vorrebbe sopprimere, queste ragioni dovrebbero essere egualmente valedoli per far ammettere la restrizione proposta dal signor guardasigilli.

L'onorevole deputato Sineo ci ha detto che nemmeno la restrizione alla vigesima sembrerebbe ammissibile, in quanto che può cotesta vigesima essere di tal considerazione da non potersi ammettere che il testatore ne possa liberamente disporre.

Io osserverò al signor deputato Sineo che quando il testatore non crede che il medico abbia sufficienti titoli alla sua gratitudine, non disporrà certamente di una vigesima, la quale riesca ad una somma troppo eccessiva: quando poi il testatore crede di aver debito abbastanza per giustificare il rilascio della vigesima, allora egli deve essere in libertà di poterlo fare; imperocchè la remunerazione che si dà al medico per i benefici ch'esso procura non è una remunerazione pareggiabile coi benefici che si ottengono per altro titolo qualsiasi. Il medico procura all'ammalato dei beni dei quali è incalcolabile il prezzo; e perciò una vigesima, per quanto sia vistosa, non potrà mai dirsi compenso sufficiente al beneficio che ricevette il malato dal medico che gli ha conservata la vita. Eppertanto, fondandomi sulle ragioni generali per le quali il signor guardasigilli avea proposta questa restrizione, io persisto nel chiedere che la medesima sia ammessa quale emendamento dell'articolo 6.

SINEO, relatore. Rispondo, come risulta dalla discussione, che la Commissione non ha avuto l'intento di restringere le

giuste remunerazioni, ma appunto è stata mossa dal timore che sotto il velo di una remunerazione si possa nascondere l'effetto di una ingiusta captazione.

Questo timore non cessa pel solo motivo che si sia dato ad un legato il titolo di remuneratorio, e ch'esso non ecceda il valore di un ventesimo dell'eredità.

Certo, l'emendamento dell'onorevole deputato Bertini sarebbe più facilmente ammissibile, perchè quando si lasciasse ai tribunali l'arbitrio di giudicare della proporzione tra questo legato remuneratorio e le sostanze del testatore, si avrebbe una speciale guarentigia adattata a tutti i casi; tuttavia io farò presente alla Camera che si tratta di una disposizione generale; ricorderò, come diceva l'onorevole deputato Borella, che si tratta di una disposizione comune a tutti coloro che possono esercitare troppo facile influenza sull'ammalato.

La Camera ha esitato ieri nell'adottare che si potesse sino alla somma di 500 franchi disporre per donazione o per testamento in favore dei corpi morali che possono esercitare influenze di questo genere. Vorrà essere oggi più corriva?

È questo, senza dubbio, un sacrificio che si richiede dagli onorevoli cittadini che esercitano l'arte salutare; sarà pur questo uno dei tanti sacrifici ch'essi fanno a pro della patria.

Mi compiaccio anch'io di riconoscerlo e proclamarlo. I medici nel nostro paese hanno sempre date prove di essere ottimi cittadini, sì nella vita privata che nella pubblica. Quanto sia il loro amore verso i loro simili lo dimostreranno anche rinunciando alla speranza di questi legati remuneratorii.

PRESIDENTE. Ricorderò alla Camera come all'articolo proposto dalla Commissione il deputato Bertini ed il deputato Demaria proponessero di sostituire una parte dell'articolo 1, e come il deputato Bertini a questo stesso articolo volesse annettere una clausola, in via di sotto-emendamento, all'emendamento del deputato Demaria, la quale sarebbe concepita in questi termini:

« Purchè la disposizione remuneratoria sia in proporzione delle facoltà del testatore e dell'importanza dei servizi prestati. »

Domanderò se il sotto-emendamento del deputato Bertini sia appoggiato.

(È appoggiato.)

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Pare al Ministero di aver sufficientemente lasciata al testatore la facoltà di remunerare le opere e le cure a suo favore impiegate dal medico o chirurgo curante, dicendo che all'articolo 5 si troverebbe un'eccezione per i casi in cui si tratti di disposizioni particolari espressamente remuneratorie. Si tratta ora di determinare la misura di queste disposizioni remuneratorie.

Pare al Ministero che l'espressione proposta nel sotto-emendamento Bertini sia troppo vaga e che possa dar luogo a troppe discussioni giudiziarie sul punto, se la disposizione sia veramente proporzionata o no alle cure prestate al testatore, e se sia proporzionata al patrimonio.

In questa circostanza è meglio usare un'espressione più usata, più certa, più determinata, e parve al Ministero che questa espressione più certa, più determinata si trovasse nell'impedire che queste disposizioni meramente remuneratorie eccedano il ventesimo di quella porzione della quale il testatore poteva disporre. In conseguenza il Ministero insiste nei termini della sua proposta e respinge il sotto-emendamento del deputato Bertini, come vago e certamente suscettivo di dar luogo per la sua applicazione a molti litigi.

BERTINI. Io non saprei a quale inconveniente possa condurre l'adozione del mio sotto-emendamento, contenuto nell'articolo 909 del Codice francese, parto elaborato e pregiatissimo dei più distinti magistrati e dei più accreditati giureconsulti di quel tempo, i quali avranno al certo ben bene ponderate le ragioni tutte per inserirvelo.

Se il signor ministro nella sua saviezza e nell'illuminato suo criterio giudicò opportuno di trapiantare nel nostro Codice il mentovato articolo 909 del francese, pare che si poteva conservare nella sua integrità e non ridurre ad un vigesimo la facoltà al testatore di fare disposizioni remuneratorie.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il sotto-emendamento del deputato Bertini.

(La Camera approva.)

Adesso domanderò se l'emendamento del deputato Demaria sia appoggiato.

(Dopo prova e controprova, la Camera non lo adotta.)

PESCATORE. Io sono persuaso che, se un ammalato facesse un legato ad alcuno di quegli stessi medici che hanno sin qui teoricamente trattata la questione, e non esistesse nessun legame di parentela fra essi e il testatore, forse essi medesimi esiterebbero ad accettare questo legato per un certo senso di moralità esterna, che rende difficile l'accettazione di questo legato, quando può cadere il dubbio che sia effetto di una volontà non affatto libera. Io credo che la disposizione legislativa, la quale tende ad impedire in modo assoluto cotesti legati, non sia in sostanza che la dichiarazione di un principio voluto, direi, dal senso morale esterno. Ciò posto, io faccio osservare una difficoltà che si incontrerebbe nella pratica, se si adottasse il paragrafo proposto dal Ministero, e richiamato dal deputato Demaria, che cioè nei casi particolari in cui si tratterebbe di vedere se il lascito fatto al medico ecceda la vigesima del patrimonio, si darebbe origine a liti d'esito difficilissimo. Osservi la Camera quanto sia cosa ardua lo stabilire l'ammontare di un patrimonio, massime se esso è complicato; ci vogliono anni ed anni; il patrimonio non consiste tutto in stabili; esistono crediti, si occultano capitali, ecc.

Vogliamo noi che per un miserabile legato che poi non si può forse nemmeno accettare far nascere cotali liti interminabili?

Tutti sanno quanto nei casi, per esempio, nei quali è da accertarsi la legittima, sia cosa difficile il precisar l'ammontare di un patrimonio; infinite le questioni che si elevano sulla fedeltà della consegna, sui capitali che esistano e che da una parte si negano, sull'ammontare dei crediti esigibili o non esigibili, sul valore dei beni stabili in cui le perizie sono sempre contraddittorie. E tutte queste difficoltà si susciterebbero ad ogni legato fatto al medico curante, se si approvasse la proposta che stiamo discutendo. Laonde io consiglio per quanto so e posso la Camera a ripudiare questa disposizione come contraria ai principii della giurisprudenza pratica; talchè non credo che pur un solo avvocato patrocinante possa approvarla, e mi unisco al relatore della Commissione nel dichiarare che non havvi veruna necessità di ammettere questi legati.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Certamente anche l'articolo di legge quale è stato proposto dal Ministero può dar luogo a qualche giudiziaria discussione; imperocchè si tratta di stabilire l'ammontare del patrimonio onde determinare quale sia la vigesima, che è la misura di questa disposizione; ma osservo che questo inconveniente sarebbe per certo molto maggiore quando si adoperassero

nella legge i termini già proposti da alcuni deputati, vale a dire che si lasci al giudice di determinare la proporzione, avuto riguardo all'importanza dei servizi prestati e alle forze del patrimonio.

È già detto in altre disposizioni del Codice civile che i legati che si fanno per semplice nota testamentaria non possono oltrepassare il vigesimo delle facoltà del disponente. Può dunque applicarsi in questo caso (in cui una misura debba essere dalla legge stabilita, e in termini quanto più si possa precisi ed espliciti) quella disposizione che è già in vigore per altri casi consimili.

Io dunque persisto ne' proporre alla Camera di adottare il progetto del Ministero, come quello che lascia l'adito alle disposizioni remuneratorie, le quali non vogliono essere vietate in questo caso, come non lo sono in altre; ma le limita e circoscrive per quanto lo si può fare in una legge generale.

DEMARIA. Protesto per un fatto che si può dire personale; protesto contro la qualifica d'immorale che l'onorevole deputato Pescatore vorrebbe applicare a tutte le disposizioni che un ammalato volesse fare verso un medico che lo ha assistito. Io ammetto che vi possono essere disposizioni immorali di un ammalato verso il medico, ma se la legge dovesse colpire in modo generale tutte quelle disposizioni testamentarie, le quali in circostanze speciali possono diventare immorali, potrebbe, per così dire, proibir di far testamento; poichè non vi ha disposizione che generalmente si fa, e si fa legalmente, che in circostanze particolari non possa divenire immorale; il lascito di un malato non costretto da captazione verso il suo medico non si potrà mai dire lascito immorale. Del resto, per togliere ogni carattere di cupidigia che potrebbe avere per parte mia riguardo ai medici l'insistenza per l'aggiunta di questo articolo come emendamento, mentre si è rigettato l'articolo 5 del progetto ministeriale, io dichiaro che appunto per conservare alle cure del medico verso i suoi malati quel carattere di disinteresse e di generosità ai quali faceva allusione l'onorevole relatore, io ritiro il mio emendamento.

BERTINI. Io sono nel pensiero che il signor guardasigilli ha proposto l'articolo 5 per aprire la via all'adozione dell'articolo 7, il quale non è che la ripetizione dell'articolo 18 della prima minuta del libro III, titolo II, del Codice civile, il quale toglieva alle persone dell'arte ed ai ministri di religione la facoltà di conseguire verun vantaggio dal testamento fatto durante il corso della malattia per cui la persona testante sia morta.

Il Senato di Piemonte nulla osservò in ordine ai medici, ma rispettò ai ministri di religione dubitò della disposizione progettata a loro riguardo, a meno che si dichiarò che l'articolo non osta agli ecclesiastici, qualora giurino che le disposizioni fatte non sono in loro vantaggio, e suggerì inoltre in tali casi l'autorizzazione sovrana.

La Camera dei conti osservò che la proibizione non poteva essere efficace se non si estendeva anche alle corporazioni cui fossero addetti i ministri di religione nell'articolo contemplato. Tal cosa pronunziava la regia Camera dei conti nel 1835.

La Commissione di legislazione dichiarò di non poter aderire agli emendamenti proposti dal Senato di Piemonte, e dalla regia Camera.

Il Consiglio di Stato credette che si dovesse ritenere soltanto la disposizione concernente i medici e che dovesse assolutamente sopprimersi quella relativa ai ministri della religione.

Il conte Barbaroux, in allora guardasigilli, vedendo di non

poter mandare ad effetto la disposizione diretta contro i ministri della religione, stimò di togliere affatto dal Codice l'articolo 18 della minuta prima.

I troppo giusti motivi di cui fa cenno il signor guardasigilli sembrerebbero allusivi di preferenza alle persone che per la natura del loro ministero trovansi nella posizione di esercitare la massima influenza in quei supremi momenti in cui l'uomo, affralito dal male, viene indotto a fare disposizioni non sempre troppo eque per qualche mal inteso od esagerato zelo, ovvero nella lusinga di tacitare i latrati della sua coscienza.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Secondo il progetto della Commissione non vi sarebbe più che una sola eccezione riguardante le persone esercenti l'arte salutare, sul punto di ricevere liberalità da quelli a favore dei quali esercitano la loro opera. Invece il Ministero propose due eccezioni, e mi pare che tutte due sieno ragionevoli: la prima riguarda le remunerazioni meramente ristrette entro un certo limite, e mi pare giusto di non soffocare il senso di gratitudine del quale sia compreso l'ammalato verso il medico curante.

La seconda eccezione riflette la disposizione universale fatta a favore del medico curante, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, a meno che (dice l'articolo) colui a favore del quale venne fatta la disposizione non si trovi nel numero di questi eredi. Pare al Ministero che amendue queste eccezioni debbano egualmente essere poste ai voti, e non si debba restringere unicamente la votazione a quella sola che è stata proposta dalla Commissione, in conformità della seconda disposizione proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Questo equivale ad una riproduzione per parte del Ministero dello stesso emendamento già stato proposto dal deputato Demaria.

SINEO, relatore. Domando la parola.

Il signor guardasigilli può riproporre l'emendamento che è stato ritirato dal deputato Demaria. In questo caso osserverei che la legge francese conteneva due eccezioni, che sono appunto quelle che riproduceva il guardasigilli nel suo progetto. Ma quanto alla prima, o bisognava seguire in tutto il sistema del Codice francese, secondo l'emendamento Bertini, o bisognava rinunciare a questa eccezione; imperocchè, secondo il sistema francese, si lasciava al tribunale non solo l'incarico di misurare la quantità del legato, non solo di porre in confronto l'ammontare del legato col valore totale del patrimonio del disponente, ma si rimetteva ancora al tribunale di giudicare se realmente i servizi resi da quello che si voleva remunerare meritassero la concessa remunerazione; bisognava fare un confronto tra i servizi resi e il legato remuneratorio; allora veramente vi era una cautela per la verità, per la giustizia, per l'equità. Ma, se si dice unicamente che il testatore possa disporre a titolo remuneratorio, il semplice titolo non muta la cosa; è troppo facile l'aggiungere questo epiteto perchè si possa considerare come un limite alla facoltà di disporre a favore del curante.

Non è norma sufficiente neanche quella tratta da una quota qualsiasi dell'eredità, imperocchè, oltre alle difficoltà accennate dall'onorevole deputato Pescatore, avvi ancora questo assurdo, che potrebbero queste disposizioni salire a somme egregie, a 50,000, 100,000 lire. Io domando quindi alla Camera se, mentre si mostrò, per timore di una possibile influenza, così riservata nell'ammettere simili disposizioni fatte a titolo di legati a corpi morali, sia da aversi tanta larghezza quando si tratta di legati che sotto analoga influenza potrebbero farsi a favore d'individui.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti, come emendamento, l'articolo primitivo del Ministero, così concepito:

« § 1. Sono eccettuate dal disposto dell'articolo precedente:

« 1° Le disposizioni particolari espressamente remuneratorie, purchè fra tutte non eccedano il vigesimo di quanto è in facoltà del testatore di disporre.

« Rispetto a tali disposizioni, in caso di eccedenza si osserverà il disposto dell'alinea dell'articolo 777. »

(Dopo prova e controprova, la Camera non adotta.)

Ora voteremo sul secondo paragrafo.

SINEO, relatore. Domando la parola.

Non essendosi adottata la prima parte, mi pare che debba riprodursi la redazione della Commissione, giacchè non sarebbe più conveniente quella che si rinviene nel progetto del Ministero.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'articolo della Commissione:

« Sono eccettuate, » ecc. (Vedi sopra)

AIRENTI. Io credo che per rendere compiute le disposizioni contenute in questo articolo e coordinarle anche con quelle riguardanti le successioni *ab intestato* sarebbe conveniente di farvi un'aggiunta, ed ecco come:

« Gli articoli 959 e seguenti del Codice civile, relativi alle successioni intestate, danno diritto al marito di ottenere una parte dell'eredità della moglie, sia che il marito sia medico o farmacista, sia che non lo sia. »

Contro queste disposizioni non si legge alcuna eccezione nelle leggi vigenti e nemmeno se ne propone alcuna coll'opportunità della presente legge; pare quindi che si implicherebbe contraddizione il permettere che, facendo testamento, la moglie venga a rendere impossibile al marito di conseguire ciò che la legge gli darebbe se quel testamento non esistesse.

Pare d'altra parte che contro il marito, medico o farmacista, non militino le varie ragioni che suggerirono le disposizioni adottate col precedente articolo. A tutti questi inconvenienti non si provvede coll'eccezione generale fatta in questo articolo 5 a favore dei consanguinei ed affini sino al quarto grado inclusivamente, fra i quali è compreso il marito, perchè il favore loro accordato con questa eccezione cessa nel caso in cui abbianvi eredi in linea retta, vale a dire, o ascendenti o discendenti; eppure vediamo che l'articolo 960 predetto, in caso di successione *ab intestato*, accorda ancora al marito il quarto dell'eredità in proprietà, se non vi siano che ascendenti; all'oggetto pertanto di far scomparire questa incongruenza, che non possa il marito aver per testamento quella parte d'eredità che riceverebbe se il medesimo non fosse stato fatto, io proporrei che a quest'articolo 5 si facesse quest'aggiunta:

« E in tutti i casi quelle fatte al coniuge, purchè però sieno ristrette nei limiti dalle leggi permessi, e il matrimonio sia stato contratto prima della malattia di cui il disponente sia morto. »

SINEO, relatore. Essendo un'aggiunta potrebbe venir dopo la votazione dell'articolo; io parlerò poi su d'essa quando l'articolo sia adottato.

AIRENTI. Mi permetta ora la Camera, giacchè ho fatto la mia proposta e l'ho sviluppata, che adduca anche i motivi delle due limitazioni che ho apposte alla giunta proposta, e in brevi parole, giacchè credo che quei motivi si spieghino da sè. Io ho detto: *in primo luogo, purchè siano ristrette nei limiti dalla legge permessi*, e ciò perchè col pretesto di coor-

dinare fra loro diverse disposizioni di legge non deve aprirsi la via a turbarne la generale economia; io ho detto poi: *purchè si tratti di matrimonio contratto prima della malattia per cui il disponente sia morto*, e ciò all'oggetto di non somministrare a chi volesse abusar della legge un mezzo pronto e facile di eludere le disposizioni che abbiamo adottate, e che il più retto criterio suggerisce opportune, quello cioè di contrarre un matrimonio all'istante, quando vi sia pericolo di vita.

PRESIDENTE. Anzitutto pongo ai voti l'articolo 3.

(La Camera approva.)

Viene ora la proposta del deputato Airenti.

SINEO, relatore. Il motivo per cui la Commissione non ha estesa ai coniugi la disposizione contenuta nell'articolo egli è perchè il consorte non può esercire la sua professione di medico rispetto alla consorte; e quindi pareva inutile questa eccezione. Del resto non era certamente intenzione della Commissione di privare il marito di ciò che la moglie gli può lasciare, giusta il Codice, solo perchè abbia data accidentalmente qualche cura alla consorte in occasione di malattia.

AIRENTI. Osservo che può essere vera in astratto l'osservazione fatta dall'onorevole signor relatore, ma nel fatto non può supporre che un marito medico o speciale presti in concorso d'altri anche, se si vuole, le sue cure alla moglie inferma, e incorra così nella disposizione proibitiva della legge attuale. Del resto, non fosse pure altro che il caso, assai facile in pratica, di necessità in cui presti il marito le sue cure alla moglie, dovrebbe bastar questo a provvedere nel senso da me proposto, giacchè basterebbero queste cure a renderlo incapace.

Soggiungerò ancora che l'osservazione da me fatta non è cosa nuova; caso relativo si è presentato più volte in Francia nanti tutti i tribunali. Quand'anche in quel paese non s'abbiano disposizioni conformi a quelle dell'articolo 959 e se-

guenti, pure tutti sono d'accordo nel dire che anche nelle loro leggi sarebbe opportuna su questo punto la da me proposta provvidezza, che fu del resto, secondo i casi, adottata, argomentando da altri principii, che non è ora il caso d'indagare.

PRESIDENTE. L'aggiunta del deputato Airenti è questa. (*Vedi sopra*)

DEMARCHE. Chiedo che si rimandi alla Commissione.

Alcune voci. Si voti sulla massima!

PRESIDENTE. Domando alla Camera se intenda adottare la massima.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta la massima, e si manda l'aggiunta alla Commissione.)

PESCATORE. Io ho inteso la cosa in questo modo, che cioè si intende in massima che il coniuge è eccettuato, vale a dire che quantunque per necessità od in qualunque altro caso il marito abbia curato la sua moglie, tuttavia può ricevere dal medesimo dietro disposizioni testamentarie; ma questo non vuol dire che la Camera abbia deciso che io debba esprimere nella legge il principio adottato in massima, ma rimane in arbitrio della Camera il decidere che non sia necessario di formularlo.

PRESIDENTE. La Commissione deciderà poi a questo riguardo.

La seduta è sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della discussione sulle modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Codice civile.